SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero dell'interno:

Ministero della salute:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 165

Ministero delle attività produttive

DECRETO 12 luglio 2002.

Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie relative ai «grandi progetti» di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2001 del «settore turistico-alberghiero» - 12º bando di attuazione.

02A09865

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 luglio 2002, n. **174.**

Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ristrutturazione e allestimento della sede dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale in Milano.

1. Per la ristrutturazione e l'allestimento dell'immobile destinato all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2000, è autorizzata a favore del comune di Milano la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 2.

Completamento della diga foranea di Molfetta

1. Per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, è autorizzato a favore del comune di Molfetta un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002. A tal fine il comune medesimo è autorizzato a contrarre mutui utilizzando le quote del limite di impegno ad esso attribuito.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

Realizzazione del «Museo della Memoria» in Bologna

1. Al comune di Bologna è assegnata la somma di 500.000 euro per l'anno 2002 a titolo di ulteriore contributo da destinare alla realizzazione del «Museo della Memoria».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 4.

Prevenzione del fenomeno del randagismo

1. Al fine della prevenzione del fenomeno del randagismo, per la realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazioni degli animali d'affezione ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2002.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, tenendo conto dei dati regionali, le aree maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo e conseguentemente ripartisce, in base alle priorità emerse, i fondi di cui al comma 1.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 750.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n.1041):

Presentato dal sen. TRAVAGLIA ed altri il 23 gennaio 2002.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 6 febbraio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 26-27 febbraio 2002.

Assegnato nuovamente alla 13ª commissione, in sede deliberante, l'8 marzo 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 13 marzo 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2524):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 marzo 2002 con pareri delle commissioni I, VII, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 14 e 15 maggio 2002.

Assegnato nuovamente alla V commissione, in sede legislativa, il 13 giugno 2002 con pareri delle commissioni I, VII, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione, in sede legislativa, il 18 giugno 2002 ed approvato il 10 luglio 2002.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2000 reca: «istituzione dell'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».

Nota all'art. 4, comma 1:

— La legge 14 agosto 1991, n. 281, reca: «legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».

Nota all'art. 4, comma 2:

— Il testo dell'art. 8 e del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

02G0210

LEGGE 2 agosto 2002, n. **175.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1º luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1º LUGLIO 2002, N. 126.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240».

———

Camera dei deputati (atto n. 2937):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) il 1º luglio 2002.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 1º luglio 2002 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 4 e 9 luglio 2002.

Esaminato in aula il 10 luglio 2002 ed approvato l'11 luglio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1600):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 luglio 2002.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 23 e 24 luglio 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 30 luglio 2002.

———

AVVERTENZA:

— Il decreto-legge 1º luglio 2002, n. 126, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1º luglio 2002.

— A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

— Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 49.

02G0207

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Nicorvo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Nicorvo (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza,

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nicorvo (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Giulia D 'Onofrio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nicorvo (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni, presentate in tempi diversi, da nove componenti del corpo consiliare.

In particolare, alle dimissioni, in data 22 maggio 2002, di quattro consiglieri hanno fatto seguito quelle da ultimo presentate, in data 3 giugno 2002, da cinque consiglieri.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, a seguito della riduzione a meno della metà dei componenti assegnati.

Il prefetto di Pavia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/16101 Gab. del 3 giugno 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nicorvo (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giulia D 'Onofrio.

Roma, 16 luglio 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A10058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Nughedu Santa Vittoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Nughedu Santa Vittoria (Oristano) ed il sindaco nella persona del sig. Giovannino Scanu;

Visto che nei confronti del sig. Giovannino Scanu è stata accertata, dai competenti organi sanitari, una invalidità totale e permanente;

Vista la delibera del 23 maggio 2002 con la quale il consiglio comunale di Nughedu Santa Vittoria ha preso atto delle gravi condizioni di salute del sindaco, causa dell'impedimento allo svolgimento delle funzioni istituzionali;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Nughedu Santa Vittoria (Oristano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nughedu Santa Vittoria (Oristano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovannino Scanu.

Il sig. Giovannino Scanu versa nell'impossibilità di proseguire nel mandato a causa della invalidità totale e permanente, accertata dalla commissione di prima istanza della azienda U.S.L. n. 5 distretto di Ghilarza.

Il consiglio comunale di Nughedu Santa Vittoria, con deliberazione n. 15 del 23 maggio 2002, ha preso atto delle condizioni di salute dell'amministratore, causa dell'impedimento allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale l'impedimento permanente del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nughedu Santa Vittoria (Oristano).

Roma, 16 luglio 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A10200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Conversano, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Conversano (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Conversano (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Antonia Bellomo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Conversano (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 giugno 2002, da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 187/13.2/EE.LL. del 20 giugno 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dci servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Conversano (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Antonia Bellomo.

Roma, 16 luglio 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A10201

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 luglio 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, suindicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli:

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - Relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Perez Ortiz Juana nata a Paucartambo (Perù) il 16 giugno 1956, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale il riconoscimento del proprio titolo professionale, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di psicologo in Italia;

Preso atto che è in possesso di un titolo accademico licenciada en psicologia conseguito presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima il 29 ottobre 1993;

Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera *a),* terzo trattino, e 3, lettera *a)*, della direttiva n. 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 115/1992, è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di abogado in Spagna;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 29 maggio 2002;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Perez Ortiz Juana, nata a Paucartambo (Perù) il 16 giugno 1956, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 24 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

02A10196

DECRETO 24 luglio 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Salomone Emanuele, nato a Torino il 18 novembre 1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di chartered engineer conseguito il 18 giugno 2001 a Londra presso l'Institution of electrical engineers, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che è in possesso del titolo accademico di dottore in ingegneria elettronica conseguito presso il Politecnico di Torino il 16 maggio 1994;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 maggio 2002;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A, settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Salomone Emanuele, nato a Torino il 18 novembre 1967, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 24 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

02A10197

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2002.

Disciplina delle modalità di concessione del beneficio del pagamento differito dei tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 303, concernente la disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive

CEE, e successive modificazioni che disciplina, tra l'altro, l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento delle accise;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, che estende, l'applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge 18 febbraio 1963, n. 303, ai depositari autorizzati titolari depositi fiscali di tabacchi lavorati, rimandando ad un decreto del direttore generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, la disciplina delle modalità di concessione del beneficio del pagamento differito;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività, inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;

Visti i decreti ministeriali 1º giugno 1999, n. 202, 9 giugno 2000, n. 170 e 12 giugno 2002 n. 119, recanti modificazioni al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;

Considerata la necessità di assicurare la regolarità nella riscossione delle imposte gravanti sulla vendita dei tabacchi lavorati, e nello stesso tempo garantire il rifornimento della rete di vendita;

Decreta:

Art. 1.

Il depositario autorizzato, titolare di depositi fiscali di tabacchi lavorati potrà concedere al rivenditore che abbia presentato la cauzione di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 303, una dilazione al pagamento dei generi, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) la dilazione al pagamento non potrà essere superiore a quindici giorni;

2) l'importo dilazionabile non dovrà eccedere il doppio del valore della levata media riferita all'anno precedente la richiesta;

3) per le rivendite di nuova istituzione potrà essere concessa, inizialmente, una dilazione per un importo non superiore a 2.500,00 euro. Dopo tre mesi di funzionamento, tale importo massimo sarà commisurato alla media dei prelevamenti e, decorso, un anno, alla media annuale dei prelevamenti stessi;

4) il rivenditore qualora all'atto della levata, non usufruisca dell'intero ammontare del fido autorizzato potrà effettuare nell'ambito del periodo di dilazione, levate suppletive fino alla concorrenza di tale importo, sempreché le somme relative a tali levate vengano versate alla scadenza della dilazione stessa.

Art. 2.

Per far fronte alle esigenze derivanti da andamenti stagionali del mercato ovvero da particolari circostanze il depositario autorizzato potrà variare la periodicità dei prelevamenti nell'ambito del periodo interessato.

Art. 3.

In caso di chiusura per ferie della rivendita, il fido dovrà essere saldato prima della chiusura dell'esercizio.

Art. 4.

Qualora la scadenza del periodo di dilazione coincida con un giorno festivo corrispondente al 15 ovvero alla fine del mese di riferimento, il rivenditore dovrà effettuare il pagamento entro il primo giorno feriale antecedente la scadenza stessa.

Art. 5.

Fino a quando non verranno messe a punto idonee procedure informatizzate che consentono una corretta imputazione del periodo di imposta, in caso di ordini dei rivenditori che eccedono l'ammontare del fido autorizzato, sarà necessario predisporre apposito ordine e quindi emettere specifica fattura.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1º ottobre 2002.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 340

02A10185

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 luglio 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1998.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1998, con il quale l'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara in data 10 giugno 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di tre sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Piemonte adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, e autorizzata ad includere nell'équipe responsabile dell'attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 19 maggio 1998, i seguenti sanitari:

Sala dott. Maurizio, dirigente medico presso la clinica urologica dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

Gontero dott. Paolo, ricercatore universitario in servizio presso la clinica urologica dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

Favro dott. Michele, dirigente medico presso la clinica urologica dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A10203

DECRETO 16 luglio 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Careggi di Firenze ad espletare attività di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze in data 24 settembre 2001, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di homograft vascolari e/o valvolari da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 17 giugno 2002 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Toscana adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Careggi di Firenze è autorizzata a espletamento della attività di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero;

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari debbono essere eseguite presso il complesso operatorio di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

dott. Pierluigi Stefano direttore dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Giancarlo Calamai dirigente medico specialista in cardiochirurgia dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Alessandro Alessi Innocenti dirigente medico specialista in chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Franco Alajmo dirigente medico specialista in cardiochirurgia dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Alberto Borgioli dirigente medico specialista in cardiochirurgia dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Lucio Braconi dirigente medico specialista in cardiochirurgia dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Massimo Cassai dirigente medico specialista in cardiochirurgia dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Emiliano Chiti dirigente medico specialista in chirurgia vascolare dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Giovanni Credi dirigente medico specialista in chirurgia vascolare dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Stefano Matticari dirigente medico specialista in chirurgia vascolare dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Gianfranco Montesi dirigente medico specialista in cardiochirurgia dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Rocco Nigro dirigente medico specialista in cardiochirurgia dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

prof. Avio Perna dirigente medico specialista in cardiochirurgia dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

prof. Carlo Pratesi dirigente medico professore associato di chirurgia vascolare, responsabile dell'unità operativa convenzionata di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Careggi, direttore della scuola di specializzazione di chirurgia vascolare dell'Università di Firenze;

dott. Raffaele Pulli dirigente medico specialista in chirurgia vascolare dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'Azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Giuseppe Billè dirigente medico specialista in cardiochirurgia dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Gabriele Giunti dirigente medico specialista in chirurgia toracica dell'unità operativa dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Toscana non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A09978

DECRETO 19 luglio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 10 giugno 2002 della ditta Ramini S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Ramini S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

AMIDO GLICEROLATO: vaso 1000 g - A.I.C. n. 031781 026;

IODIO:

soluzione idroalcoolica «I» flacone 100 ml - A.I.C. n. 031791 039;

soluzione idroalcoolica «I» flacone 250 ml - A.I.C. n. 031791 041;

soluzione idroalcoolica «I» flacone 500 ml - A.I.C. n. 031791 054;

IODIO IODURATO:

unguento vasetto 250 g - A.I.C. n. 031790 025;

unguento vasetto 500 g - A.I.C. n. 031790 037;

ITTIOLO: 10% unguento vaso 1000 g - A.I.C. n. 031792 029;

PASTA DI LASSAR: tubo 30 g - A.I.C. n. 031796 016;

PROMETAZINA: 2% crema 30 g - A.I.C. n. 031797 018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 luglio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10030

DECRETO 19 luglio 2002.

Divieto di vendita con decorrenza immediata delle specialità medicinali prodotte nell'officina S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico, in Cenate Sotto.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 14, comma 5, e 25, comma 8;

Viste le autorizzazioni in precedenza rilasciate alla società S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico;

Visto il verbale ispettivo del 24-26 giugno 2002 relativo all'officina S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico sita in via Giuseppe Mazzini, 9 - Cenate Sotto (Bergamo) che ha messo in luce deviazioni dalle N.B.F. nella fabbricazione di alcuni medicinali;

Ritenuto di dover adottare cautelativamente a tutela della salute pubblica, misure restrittive limitatamente alle produzioni risultate in sede ispettiva non conformi con le norme di buona fabbricazione;

Preso atto che l'eventuale chiusura dell'intera officina impedirebbe la produzione anche dei medicinali per i quali non sono state riscontrate deviazioni dalle N.B.F.;

Decreta:

Art. 1.

È vietata con decorrenza immediata, la vendita delle seguenti specialità medicinali prodotte nell'officina S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico, sita in via Giuseppe Mazzini, 9 - Cenate Sotto (Bergamo):

ALOPERIDOLO:

5 fiale 1 ml 2 mg/1 ml - A.I.C. n. 030651018;

50 fiale 1 ml 2 mg/1 ml - A.I.C. n. 030651020;

EMETINA CLORIDRATO:

5 fiale 1 ml 20 mg - A.I.C. n. 030666010;

50 fiale 1 ml 20 mg - A.I.C. n. 030666022;

GLUCOSIO:

«33% sol. iniettabile» 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 030672632;

«33% sol. iniettabile» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 030672253;

«33% sol. iniettabile» 1 flacone 250 ml - A.I.C. n. 030672265;

«33% sol. iniettabile» 1 flacone 500 ml - A.I.C. n. 030672277;

«33% sol. iniettabile» 1 flacone 1000 ml - A.I.C. n. 030672620;

«33% sol. iniettabile» 1 flacone 1000 ml - A.I.C. n. 030672289;

«50% sol. iniettabile» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 030672291;

«50% sol. iniettabile» 1 flacone 250 ml - A.I.C. n. 030672303;

«50% sol. iniettabile» 1 flacone 500 ml - A.I.C. n. 030672315;

«50% sol. iniettabile» 1 flacone 1000 ml - A.I.C. n. 030672671;

«50% sol. iniettabile» 1 flacone 1000 ml - A.I.C. n. 030672327;

«70% sol. iniettabile» 1 flacone 250 ml - A.I.C. n. 030672339;

«70% sol. iniettabile» 1 flacone 500 ml - A.I.C. n. 030672354;

«70% sol. iniettabile» 1 flacone 1000 ml - A.I.C. n. 030672719;

«70% sol. iniettabile» I flacone 500 ml - A.I.C. n. 030672341;

«70% sol. iniettabile» 1 flacone 1000 ml - A.I.C. n. 030672366;

«33% sol. iniettabile» 1 sacca 250 ml - A.I.C. n. 030672644;

«33% sol. iniettabile» 1 sacca 500 ml - A.I.C. n. 030672529;

«33% sol. iniettabile» 1 sacca 3000 ml - A.I.C. n. 030672657;

«33% sol. iniettabile» 1 sacca 5000 ml - A.I.C. n. 030672669;

«50% sol. iniettabile» 1 sacca 250 ml - A.I.C. n. 030672683;

«50% sol. iniettabile» 1 sacca 500 ml - A.I.C. n. 030672531;

«50% sol. iniettabile» 1 sacca 2000 ml - A.I.C. n. 030672745;

«50% sol. iniettabile» 1 sacca 3000 ml - A.I.C. n. 030672543;

«50% sol. iniettabile» 1 sacca 3000 ml - A.I.C. n. 030672695;

«50% sol. iniettabile» 1 sacca 5000 ml - A.I.C. n. 030672556;

50% sacca 5000 ml - A.I.C. n. 030672707;

SOLUZIONE PER BIOFILTRAZIONE:

27 MEQ sacca 3000 ml - A.I.C. n. 030733012;

27 MEQ sacca 5000 ml - A.I.C. n. 030733024;

40 MEQ sacca 3000 ml - A.I.C. n. 030733036;

40 MEQ sacca 5000 ml - A.I.C. n. 030733048;

60 MEQ sacca 3000 ml - A.I.C. n. 030733051;

60 MEQ sacca 5000 ml - A.I.C. n. 030733063;

100 MEQ sacca 3000 ml - A.I.C. n. 030733075;

100 MEQ sacca 5000 ml - A.I.C. n. 030733087;

145 MEQ sacca 3000 ml - A.I.C. n. 030733099;

145 MEQ sacca 5000 ml - A.I.C. n. 030733101;

contenitore flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031464011;

contenitore flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031464023;

contenitore flessibile 3500 ml - A.I.C. n. 031464035;

contenitore flessibile 4000 ml - A.I.C. n. 031464047;

contenitore flessibile 4500 ml - A.I.C. n. 031464050;

contenitore flessibile 5000 ml - A.I.C. n. 031464062.

Art. 2.

È vietata con decorrenza immediata la preparazione presso l'officina S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico, sita in via Giuseppe Mazzini, 9 - Cenate Sotto (Bergamo) dei medicinali su ricetta medica aventi composizione analoga ai prodotti di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 luglio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10055

MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 aprile 2002.

Sostituzione di un componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Cuneo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CUNEO

Visto il decreto n. 84 del 19 gennaio 1974, e successive modificazioni, con cui è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione di Cuneo, di cui all'art. 410 del codice procedura civile sub art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Vista la lettera del 5 aprile 2002 in cui il sig. Correnti Salvatore, componente supplente, in rappresentanza dei lavoratori, rassegna le proprie dimissioni;

Vista la lettera del 9 aprile 2002 con cui la U.I.L. di Cuneo designa quale componente supplente il sig. Gallo Carlo, in sostituzione del sig. Correnti Salvatore - dimissionario;

Considerato che è necessario provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni di cui sopra e viene nominata in seno alla commissione stessa, in rappresentanza dei lavoratori, il sig. Gallo Carlo - componente supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul FAL della provincia di Cuneo.

Cuneo, 15 aprile 2002

Il direttore provinciale: FERRARESI

02A09677

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Diana service - servizi di pulizia - c/o UCAR, unità di Caserta. (Decreto n. 31197).

IL MINISTRO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 ed in particolare l'articolo 1 comma 7;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 marzo 2002 al 28 febbraio 2003, dalla ditta S.r.l. Diana service - servizi di pulizia - c/o UCAR S.p.a.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 marzo 2002 al 28 febbraio 2003, della ditta S.r.l. Diana service - servizi di pulizia - c/o UCAR S.p.a., sede in Gricignano di Aversa - (Caserta) unità di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09791

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Costaferroviaria, unità di Costa Masnaga. (Decreto n. 31198).

IL MINISTRO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 ottobre 2001 al 5 ottobre 2002, dalla ditta S.p.a. Costaferroviaria;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'8 ottobre 2001 al 5 ottobre 2002, dalla ditta S.p.a. Costaferroviaria, sede in Costa Masnaga (Lecco), unità di Costa Masnaga (Lecco).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09792

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Pietra, unità di Acciaieria di Brescia. (Decreto n. 31199).

IL MINISTRO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 25 marzo 2002 al 24 marzo 2003, dalla ditta S.p.a. Pietra;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 25 marzo 2002 al 24 marzo 2003, dalla ditta S.p.a. Pietra, sede in Brescia, unità di Acciaieria di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09793

DECRETO 24 giugno 2002.

Prosecuzione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. ABB Flexible automation (gruppo ABB), unità di Sesto San Giovanni e Trigolo. (Decreto n. 31200).

IL MINISTRO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale del 25 luglio 2000, n. 28640, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 6 settembre 1999-5 settembre 2000.

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 6 settembre 2000 al 5 marzo 2001, della ditta S.p.a. ABB Flexible automation (Gruppo ABB);

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata.

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 6 settembre 2000 al 5 marzo 2001, della ditta S.p.a. ABB Flexible automation (Gruppo ABB), sede in Milano, unità di Sesto San Giovanni (Milano) e Trigolo (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09794

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. B.V.M., unità di Bologna. (Decreto n. 31201).

IL MINISTRO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 4 giugno 2002, dalla ditta S.p.a. B.V.M.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 4 giugno 2002, della ditta S.p.a. B.V.M., sede in Bologna, unità di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09795

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Tardivello imaging, unità di Torino. (Decreto n. 31202).

IL MINISTRO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 marzo 2002 all'11 marzo 2003, dalla ditta S.r.l. Tardivello imaging;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 marzo 2002 all'11 marzo 2003, dalla ditta S.r.l. Tardivello imaging, sede in Torino, unità di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09796

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Industria spalmati Fiore, unità di Pignataro Maggiore. (Decreto n. 31203).

IL MINISTRO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 20 maggio 2002 al 19 maggio 2003, dalla ditta S.r.l. Industria spalmati Fiore;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 20 maggio 2002 al 19 maggio 2003, dalla ditta S.r.l. Industria spalmati Fiore, sede in Napoli, unità di Pignataro Maggiore (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09797

DECRETO 24 giugno 2002.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, area del comune di Eboli - Imprese impegnate nei lavori di recupero ed urbanizzazione del centro storico di Eboli. (Decreto n. 31204).

IL MINISTRO

Vista la legge 6 agosto 1975 n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985 n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148 convertito nella legge 19 luglio 1993 n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, n. 29908 con il quale non è stata accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, nell'area del comune di Eboli (Salerno) a decorrere dal 24 febbraio 2000;

Vista l'istanza di riesame prodotta dalle organizzazioni sindacali interessate;

Valutati gli atti istruttori a sostegno della suddetta istanza di riesame, dai quali sono emersi elementi di novità, utili alla revisione del precedente provvedimento di diniego;

Ritenuto, pertanto, di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 24 febbraio 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Eboli (Salerno) Imprese impegnate nei lavori di «recupero ed urbanizzazione del centro storico di Eboli».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09798

DECRETO 10 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Tirrenica», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 febbraio 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Tirrenica», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Constatando che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Tirrenica», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Mattera Giuseppe in data 13 gennaio 1992, repertorio n. 6263, registro società n. 13984/1992 del tribunale di Pistoia, BUSC n. 5897/257375, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 10 luglio 2002

Il dirigente: BIONDI

02A09762

DECRETO 15 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Giuseppe Verdi», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contribuito per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al comitato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18.

Società cooperativa «Giuseppe Verdi», con sede in Brindisi, via Fratelli Cervi, 2 - costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 7 settembre 1983, repertorio n. 216839, registro società n. 3002 tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 1422/200601.

Brindisi, 15 luglio 2002

Il direttore provinciale: MARZO

02A09764

DECRETO 19 luglio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a r.l. «Dran-theatron soc. italiana teatro degli affetti a r.l.», in Bergamo.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso d'omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione e che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti d'organizzazione dell'ufficio territoriale di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione: società cooperativa a r.l. «Dran-theatron soc. italiana teatro degli affetti a r.l.», con sede sociale in Bergamo, costituita in data 17 novembre 1995 per rogito del notaio dott. Bolzoni Mauro, repertorio n. 26137, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 288024 di repertorio economico amministrativo (BUSC 2288/272461), in quanto ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000 in modo parziale (ex art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 del 14 dicembre 1947).

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi div. IV - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 19 luglio 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A10207

DECRETO 19 luglio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a r.l. «La Maison», in Medolago.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso d'omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione e che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti d'organizzazione dell'ufficio territoriale di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione: società cooperativa a r.l. «La Maison», con sede sociale in Medolago (Bergamo), costituita in data 5 giugno 1996 per rogito del notaio dott.ssa Antonia Raffaelli, repertorio n. 4986, iscritta alla C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 292240 di repertorio economico amministrativo (BUSC 2311/274596), in quanto non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000 (ex art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 del 14 dicembre 1947).

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi div. IV - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 19 luglio 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A10208

DECRETO 19 luglio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a r.l. «Pulisan coop. sociale a r.l.», in Bolgare.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso d'omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione e che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti d'organizzazione dell'ufficio territoriale di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione: società cooperativa a r.l. «Pulisan coop. sociale a r.l.», con sede sociale in Bolgare, costituita in data 9 maggio 1995 per rogito del notaio dott. Dario Ambrosini, repertorio n. 79788, iscritta al registro ditte con il n. 285623 (BUSC 2268/270845), in quanto non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000 (ex art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 del 14 dicembre 1947).

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi div. IV - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 19 luglio 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A10209

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coopservice soc. coop. a r.l.», in Supersano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 11 dicembre 2001 del tribunale di Lecce con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coopservice soc. coop. a r.l.», con sede in Supersano (Lecce) codice fiscale 02352670752 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Gabriele Caputo, nato a Melissano (Lecce) il 22 settembre 1963, domiciliato in Casarano (Lecce), via Padova, n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09698

DECRETO 3 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio CO.AR.T. S.c. a r.l.», in Treviglio e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 ottobre 2001 dalle quali si rivela lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Consorzio CO.AR.T. S.c. a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo) (codice fiscale n. 12288090157) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Anita Rossella Testa, nata a Bergamo il 14 giugno 1965 domiciliata in Cassano D'Adda (Milano), via Dante Alighieri n. 10/d, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09763

DECRETO 24 luglio 2002.

Graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico di cui all'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) nella parte in cui è disposta la concessione di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per lo sviluppo di attività di commercio elettronico;

Visto l'art. 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che integra le risorse finanziarie disponibili per gli interventi di cui al citato art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 28 marzo 2002 recante la ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 aprile 2001, n. 900379, con la quale sono state stabilite le modalità di applicazione dell'intervento agevolativo a favore del commercio elettronico di cui al citato art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni relative al primo bando di applicazione;

Viste la circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 maggio 2001, n. 900562, e le circolari del Ministro delle attività produttive 25 settembre 2001, n. 900934 e 28 novembre 2001, n. 1167511 che hanno prorogato il termine finale di presentazione delle domande di agevolazione relative al suddetto bando, che è stato, da ultimo, fissato al 31 marzo 2002;

Considerato che il gestore concessionario, costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da MCC S.p.a., in qualità di mandataria, e da Banco di Sicilia S.p.a. e Irfis-Mediocredito della Sicilia S.p.a. ha trasmesso in data 3 luglio 2002 le valutazioni sui progetti presentati dai soggetti promotori, in nome e per conto delle imprese partecipanti a ciascuna iniziativa;

Considerato di dover graduare i progetti secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo calcolato in sede di valutazione dal gestore, secondo i criteri fissati dalla citata circolare 10 aprile 2001, n. 900379;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per gli esercizi 2001 e 2002 consentono la copertura integrale delle agevolazioni per tutti i progetti ammissibili;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni per le attività di commercio elettronico di cui all'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), presentati ai sensi del bando emanato con circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 aprile 2001, n. 900379. è riportata nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. L'elenco dei progetti ritenuti non agevolabili è riportato nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto.

3. Con successivi atti sono indicati il credito d'imposta concesso a ciascuna impresa partecipante al singolo progetto ovvero, per i progetti di cui al comma 2, i motivi della non agevolabilità.

4. Dalla data di comunicazione degli atti di cui al comma 3 decorrono i termini di legge per l'impugnazione degli stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO 1

Interventi per il commercio elettronico - Graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni relativa al bando 2001

Posiz. in grad.	Numero di progetto	Soggetto promotore	Numero imprese agevolabili	Investimenti agevolabili (euro)	Punteggio graduatoria	Agevolazione concedibile (euro) (1)
1	116	AIA SERVIZI	128	399.832,00	115,52	239.899,20
2	102	DISTRETTO INTEGRATO TURISTICO DELLA PROVINCIA DI T	43	31.744,00	107,04	19.046,40
3	59	CONSORZIO TURISTICO MONTESPERTOLI	25	15.772,59	104,17	9.463,55
4	21	PROMOZIONE ARTIGIAN	82	115.087,50	103,36	69.052,50
5	119	M.W.C.R.	373	1.320.332,42	102,04	792.199,45
6	78	REESOURCE	97	4.326.853,25	98,24	2.596.111,95
7	55	PHARMACOM	110	306.466,21	97,03	183.879,73
8	24	NAUTITAL	102	935.000,00	96,73	561.000,00
9	48	EUROSOFT-SERVIZI FORMATIVI INTEGRATI	90	447.633,66	95,31	268.580,20
10	98	CONSORZIO CANAVESE EXPORT	97	1.454.148,67	93,69	872.476,11
11	113	M.C.ELETTRICI	60	300.000,00	92,73	180.000,00
12	47	SER.IN SERVIZI INTEGRATI	81	387.566,57	92,59	232.539,94
13	157	SER.FIN GROUP	80	3.370.800,00	92,37	2.021.390,46
14	56	CONS.AUTO SOC.COOP.ARL	85	877.976,73	91,93	526.786,04
15	120	UP2 GOLD	100	1.447.330,26	91,03	868.398,16
16	35	CONSORZIO REVAUTO S.C.R.L.	53	79.818,41	90,64	47.891,05
17	45	CS&D CENTRO SERVIZI E DISTRIBUZIONE SOC.COOP.A.R.L	80	232.405,62	89,26	139.443,37
18	97	LONGO & LONGO DI LONGO ORONZO & C.	81	822.790,41	88,80	493.674,25
19	154	CITYLIFE	42	73.100,00	88,41	43.860,00
20	112	CONSORZIO ARTIGIANO ARTISTICO PICENI ART FOR JOB	37	94.750,00	88,39	56.850,00
21	28	UMBRAFARM SOC.COOP.	83	321.864,04	87,25	193.118,42
22	22	UMBRARS	45	256.390,00	86,00	153.834,00
23	27	LOGITAL	97	927.400,00	85,38	556.440,00
24	6	NORDWARE	129	723.039,66	84,67	433.823,80
25	62	SE.I.SERVIZI ALL'INDUSTRIA	122	1.001.458,33	83,76	600.875,00
26	106	PUNTO CASA SVILUPPO	47	311.330,00	82,60	186.798,00
27	7	NORDWARE	135	1.924.834,85	82,51	1.154.900,91
28	36	COO FARMA SALENTO SOC.COOP.	64	236.630,72	81,66	141.978,43
29	37	ASSOCIAZIONE ALBERGHI E TURISMO SENIGALLIA	21	24.790,78	81,47	14.874,47
30	124	OCEAN ELABORAZIONI ELETTRONICHE SOC.COOP	62	186.297,41	81,33	111.778,45
31	126	A.T.A.P.S. AZIENDE TURISTICHE ASSOCIATE PENISOLA S	40	237.268,65	80,74	142.361,19
32	158	INFOBLUE ITALIA	42	3.227.120,99	80,73	1.936.272,59
33	125	CREMONA ONLINE	63	286.242,00	80,51	171.745,20
34	4	AKROS INFORMATICA	72	1.787.735,41	80,24	1.072.641,25
35	82	PUNTO CARTA GADGETS	59	4.161.125,37	79,00	2.496.675,22
35	109	SOFIP	75	692.052,23	79,00	415.231,34
36	127	URACA UNIONE REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI CAMPANE	69	43.588,96	78,71	26.153,38
37	57	AL.BA.RIS.SAS DI SOLEI E. & C.	44	615.000,00	77,46	369.000,00
38	145	ULISSE NETWORK	31	48.030,50	76,29	28.818,30
39	96	LONGO & LONGO ORONZO & C.	49	484.433,75	74,64	290.660,25
40	73	OLIMPO	63	443.686,60	73,63	266.211,96

(1) Somma dei crediti di imposta alle imprese partecipanti alla rete telematica ed informatica

Posiz. in grad.	Numero di progetto	Soggetto promotore	Numero imprese agevolabili	Investimenti agevolabili (euro)	Punteggio graduatoria	Agevolazione concedibile (euro) (1)
41	110	TOP MARCHE	22	69.340,00	72,96	41.604,00
42	123	ASCOM SERVIZI RIMINI	33	720.460,12	72,79	432.276,07
43	115	INFOR DI DE FELICE DANIELA	21	108.201,21	72,50	64.920,73
44	90	CAAF SICUREZZA FISCALE	68	1.897.768,00	71,26	1.138.660,80
45	87	SAFAR SERVIZI AUTONOMI FARMACISTI ABRUZZESI RIUNIT	26	306.262,35	70,04	183.757,41
46	76	ACENTRO SERVICE	50	258.228,45	69,97	154.937,07
47	13	INCASONSULT	48	409.025,49	69,90	245.415,29
48	141	AIT ABRUZZO INTERNET TURISMO	21	447.718,32	69,32	268.630,99
49	49	BUON VIAGGIO	21	160.101,64	67,86	96.060,98
50	111	A.R.C.A.FARMACEUTICA COOP.	139	223.300,00	67,81	133.980,00
51	156	INFORMARE	33	268.657,77	67,26	161.194,66
52	144	GEST P.A.S.SNC DI NORDIO RENATO E VIGNONI PAOLO CA	21	25.508,50	67,08	15.305,10
53	92	PARCO TECNOLOGICO E QUALITY	30	795.000,00	66,91	477.000,00
54	104	CENTROPORTAL	24	85.700,00	66,65	51.420,00
55	10	OPENCITY	45	2.085.607,90	66,38	1.251.364,74
56	12	BERGAMO TERZIARIA	20	82.624,41	66,04	49.574,65
57	162	COOPERATIVE ESERCENTI FARMACIA	238	522.137,92	65,68	313.282,75
58	149	SIN TEL SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SRL	20	314.367,71	65,39	188.620,63
59	95	EUROFIN	22	146.020,00	65,28	87.612,00
60	42	GAME SRL CONSORTILE	25	422.357,16	65,07	253.414,30
60	137	E SUPERVISE	24	121.966,25	65,07	73.179,75
61	19	ELABORA	35	4.157.000,01	64,39	2.494.200,01
62	93	OFFICE COMPANY	25	192.500,00	64,32	115.500,00
63	64	CLUB 2006	39	533.373,66	63,89	320.024,20
64	88	OFFICINA ORTOPEDICA GOMIERO	27	108.455,94	63,66	65.073,56
65	89	CONSORZIO EDITORIALE	32	803.607,16	63,64	482.164,30
66	81	OPEN SOURCE ITALIA	27	525.905,00	63,61	315.543,00
67	66	CONSORZIO NOMOS	23	1.700.000,00	63,08	1.020.000,00
68	9	INFOARTE	22	278.886,73	62,20	167.332,04
69	33	PARMA-ITALY.COM	44	136.448,75	61,43	81.869,25
70	150	SPAZIO IMMAGINE GALLI SAS DI GALLI GIULIETTA & C.	22	153.387,70	61,24	92.032,62
71	153	INSIEL INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI	28	243.264,02	60,19	145.958,41
72	100	MAZZEI SANDRO	30	78.199,98	60,06	46.919,99
73	34	GRUPPO IN UFFICIO CONSORTILE ARL	28	197.802,99	59,85	118.681,79
74	107	CSN SAS DI PRATI MARIA MANUELA E C.	25	133.000,00	59,02	79.800,00
75	138	CONSORZIO CONNET	29	226.956,30	58,96	136.173,78
76	67	OMNIBIT	24	15.803,58	58,81	9.482,15
77	65	CENTRO INTERNAZ.DI DOCUMENTAZ.ALPINA TER	21	21.691,19	57,68	13.014,71
78	118	AL.FE.MA.	20	93.025,00	57,41	55.815,00
79	91	B.NET	22	550.515,81	56,80	330.309,49
80	74	LATERSERVICE	56	2.155.000,00	55,89	1.293.000,00
81	26	COOPERATIVA DISTRIBUZIONE RICAMBI SRL	36	41.881,12	54,87	25.128,67
82	142	MEGA ITALIA	22	121.108,00	53,54	72.664,80

(1) Somma dei crediti di imposta alle imprese partecipanti alla rete telematica ed informatica

Posiz. in grad.	Numero di progetto	Soggetto promotore	Numero imprese agevolabili	Investimenti agevolabili (euro)	Punteggio graduatoria	Agevolazione concedibile (euro) (1)
83	79	BEXB	47	1.047.891,04	52,30	628.734,62
84	105	INTRED	23	408.769,51	52,03	245.261,71
85	161	EU.ME.NA	30	225.143,18	51,75	135.085,91
86	134	CONSORZIO UMBRIA SI	21	24.789,00	50,90	14.873,40
87	83	VIP COMUNICATION	58	539.222,00	50,80	323.533,20
88	143	VORTAL	21	1.052.637,00	50,61	631.582,20
89	1	STEA	20	250.000,00	49,21	150.000,00
90	129	FINSEAS	24	628.680,00	48,79	377.208,00
91	114	CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA	22	34.093,09	48,64	20.455,85
92	54	COOP.ITALIA	54	6.561.705,94	48,22	3.937.023,56
93	2	KOINE' SRL SOCIETA' E SVILUPPO SOSTENIBI	22	36.151,98	48,12	21.691,19
94	44	CED CONFARTIGIANATO SERVIZI	29	65.972,20	47,81	39.583,32
95	84	MARCA CVI DI MARTINI GIANFRANCO	23	114.653,42	47,59	68.792,05
96	29	HALLEY FRIULI	20	253.515,00	47,20	152.109,00
97	61	E-CENTER CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL C	45	771.121,27	47,02	462.672,76
98	39	NUOVA AUTOPARTI	23	191.090,67	46,45	114.654,40
99	18	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA SAPPADA	21	42.839,82	46,38	25.703,89
100	128	HOTEL ON WEB	32	140.800,00	45,98	84.480,00
101	101	CENTRALMOTOR	22	259.261,36	45,73	155.556,82
102	131	CENTRO SERVIZI COOPERATIVE LEADER COOP.	33	182.678,57	45,54	109.607,14
103	117	BIGMAT	31	240.152,46	44,48	144.091,48
104	51	ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI DELLA PROV	25	106.835,77	44,13	64.101,46
105	71	BLUE TEAM 2000	33	601.272,03	43,00	360.763,22
106	3	ASSOCOM COMMERCIO ELETTRONICO ASSOCIATO	28	417.400,46	42,76	250.440,28
107	140	DOMINO	22	350.000,00	42,48	210.000,00
108	160	DIGICOPY SERVICE	20	100.000,00	42,45	60.000,00
109	15	CONSORZIO DELTA SPA CONSORTILE	29	308.906,95	42,42	185.344,17
110	17	HAPPY GROOP SPA	31	936.864,78	42,10	562.118,87
111	16	INGENIA DIRECT	20	71.320,12	41,84	42.792,07
112	108	CONSIGLI ASSOCIATI	25	1.440.914,75	41,53	864.548,85
113	25	WWW.ITALIA.IT	20	90.000,00	41,15	54.000,00
114	86	AGENZIA LUMETEL	33	1.017.125,71	40,84	610.275,43
115	151	DIPIU'	20	339.312,18	40,68	203.587,31
116	69	MEETING POINT	33	308.324,77	40,65	184.994,86
117	50	OROVINCENZA DI PICARO CRISTINA	22	277.698,92	40,00	166.619,35
118	41	FORMA TRE	27	187.473,85	39,59	112.484,31
119	38	O.S.L. ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DEL LAVORO	26	267.470,00	39,49	160.482,00
120	63	CIAO SOFT	20	118.785,09	38,75	71.271,05
121	130	ALFA MULTIMEDIA DI DI LORENZO & CARASSAI	21	156.310,00	38,63	93.786,00
122	152	SOLARI DI UDINE	22	430.000,00	38,06	258.000,00
123	148	METAWEB	20	3.100.000,00	37,97	1.860.000,00
124	14	FIAT OM CARRELLI ELEVATORI	23	178.177,63	37,92	106.906,58
125	60	TECNODIFFUSIONE ITALIA	33	501.505,47	37,41	300.903,28

(1) Somma dei crediti di imposta alle imprese partecipanti alla rete telematica ed informatica

Posiz. in grad.	Numero di progetto	Soggetto promotore	Numero imprese agevolabili	Investimenti agevolabili (euro)	Punteggio graduatoria	Agevolazione concedibile (euro) (1)
126	30	FANTONI	27	474.107,43	34,33	284.464,46
127	135	SEVEN	27	88.722,18	30,18	53.233,31
128	77	ASSOSERVIZI	25	675.525,62	29,75	405.315,37
129	139	GNS SYSTEM NEWS	51	2.628.650,00	26,70	1.577.190,00
130	20	REVIVISCAR	20	502.273,90	22,19	301.364,34
131	155	BUSINESS INTERNATIONAL	22	450.016,00	20,56	270.009,60
132	31	DOIMO CITY LINA	20	427.109,86	17,56	256.265,92
133	94	EBILLING	23	2.462.500,00	5,44	1.477.500,00

ALLEGATO 2

Interventi per il commercio elettronico - Elenco dei progetti non agevolabili relativo al bando 2001

Numero di progetto	Soggetto promotore	Esito conclusivo
5	CALDANA TRAVEL SERVICE	non agevolabile
8	CATERINGROSS SOCIETA' NAZIONALE SERVIZIO CATERING	non agevolabile
11	FILACOM FILATELIA COMMERCIALE ITALIANA DI TIZIANO	non agevolabile
23	HIPPO INFORMATION TECNOLOGIES & DATAS	non agevolabile
32	COMUNITA' MONTANA DELLA MURGIA TARANTINA	non agevolabile
40	FONDO COMUNE DELLE CASSE RURALI TRENTINE SCARL	non agevolabile
43	BIC CALABRIA	non agevolabile
46	ISCHIA TURISMO	non agevolabile
52	SISTEMA I.S.N.C.DI DONATI & C.	non agevolabile
53	SURPLUS ITALIA	non agevolabile
58	ASCONTEX ASSOCIAZIONE CONSORZI TESSILI	non agevolabile
68	FOR LAB	non agevolabile
70	CONSORZIO EUROCME	non agevolabile
72	COMUNE DI COSSATO	non agevolabile
75	LOGOS ENGINEERING	non agevolabile
80	COOPERATIVA DI GESTIONE DEL MERCATO COMU	non agevolabile
85	FILOTRANS	non agevolabile
99	MAZZEI SANDRO	non agevolabile
103	E.C02	non agevolabile
121	MAREMMAPUNTO IT	non agevolabile
122	STUDIO WEB STORE DI CREMONINI TATIANA	non agevolabile
132	ABRUZZOMADEIN ITALIA	non agevolabile
133	COSPI CONS.PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE I	non agevolabile
136	DRAPIER DI ZAGO SANDRA	non agevolabile
146	EBOUTIQUE	non agevolabile
147	COLUMBUSFOOD IT	non agevolabile
159	CENTRALIA	non agevolabile

02A10001

DECRETO 24 luglio 2002.

Graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, di cui all'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) nella parte in cui è disposta la concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero;

Visto l'art. 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che integra le risorse finanziarie disponibili per gli interventi di cui al citato art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 28 marzo 2002 recante la ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 2001, n. 900582, con la quale sono state stabilite le modalità di applicazione dell'intervento agevolativo a favore del settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero di cui al citato art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la realizzazione dei collegamenti telematici denominati «quick-response», e sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni relative al primo bando di applicazione;

Viste la circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 maggio 2001, n. 900562, e le circolari del Ministro delle attività produttive 25 settembre 2001, n. 900934 e 28 novembre 2001, n. 1167511 che hanno prorogato il termine finale di presentazione delle domande di agevolazione relative al suddetto bando, che è stato, da ultimo, fissato al 31 marzo 2002;

Considerato che il gestore concessionario, costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da MCC S.p.a., in qualità di mandataria, e da Banco di Sicilia S.p.a. e Irfis-Mediocredito della Sicilia S.p.a., ha trasmesso in data 3 luglio 2002 le valutazioni sui progetti presentati dai soggetti promotori, in nome e per conto delle imprese partecipanti a ciascuna iniziativa;

Considerato di dover graduare i progetti secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo calcolato in sede di valutazione dal gestore, secondo i criteri fissati dalla citata circolare 31 maggio 2001, n. 900582;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per gli esercizi 2001 e 2002 consentono la copertura integrale delle agevolazioni per tutti i progetti ammissibili;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero di cui all'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), presentati ai sensi del bando emanato con circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 2001, n. 900582, è riportata nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. L'elenco dei progetti ritenuti non agevolabili è riportato nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto.

3. Con successivi atti sono indicati il contributo in conto capitale concesso a ciascuna impresa partecipante al singolo progetto ovvero, per i progetti di cui al comma 2, i motivi della non agevolabilità.

4. Dalla data di comunicazione degli atti di cui al comma 3 decorrono i termini di legge per l'impugnazione degli stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO 1

INTERVENTI PER IL SETTORE TESSILE, DELL'ABBIGLIAMENTO E CALZATURIERO «QUICK-RESPONSE»
GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI RELATIVA AL BANDO 2001

Posiz. in grad.	Numero di progetto	Soggetto promotore	Numero imprese agevolabili	Investimenti agevolabili (euro)	Punteggio graduatoria	Agevolazione concedibile (euro) (1)
1	31	Società per la Calzatura Marchigiana	108	525.744,00	130,02	315.443,16
2	7	T.Com	26	293.397,45	102,85	176.037,44
3	16	Mabitex	19	209.810,64	99,82	125.888,65
4	40	Consorzio della Moda	10	57.500,00	96,19	34.500,00
5	10	IGAM	13	183.342,31	88,52	110.001,45
6	39	Consorzio Tecfor Tecnologia e Formazione	25	645.000,00	86,04	386.999,73
7	22	Consorzio Centopercento Italiano	23	159.000,00	81,19	95.399,86
8	34	Associazione Calzaturifici Riviera del Brenta	28	166.610,00	77,95	99.966,00
9	6	Ittierre	23	737.181,02	76,66	442.259,31
10	43	Alviero Martini	11	362.500,00	76,59	217.499,66
11	4	Salvatore Ferragamo Italia	22	576.527,00	75,13	311.095,23
12	38	Netfashion	12	885.849,15	74,01	531.508,23
13	13	Texilia Ist per la Trad. e la Tecnologia	39	2.723.000,00	72,57	1.482.969,47
14	1	Iris	51	790.179,21	71,78	474.106,71
15	12	Bimbo Italia	20	241.113,68	70,88	140.035,66
16	3	Bernardi	22	238.448,71	70,52	143.069,01
17	19	Impre.co Società consortile	47	3.030.098,49	68,87	1.818.052,12
18	26	Consorzio Made in Italy	22	251.064,00	68,08	150.638,40
19	28	Gucci Logistica Società per azioni	33	1.333.624,00	67,62	696.817,81
20	36	Keepay	6	193.300,00	66,49	100.554,85
21	45	Marie Claire	8	480.000,00	63,35	287.999,96
22	35	Real S.p.a. - Società Capofila dell'ATI	8	572.076,19	63,10	343.252,50
23	46	Calzaturificio Mignani di Mignani Rabert	7	410.000,00	61,47	246.000,00
24	33	Associazione Consorzio Gargano Divisione Abbigliam.	16	1.231.250,00	60,99	738.749,92
25	25	Consorzio ABC	22	3.600.000,00	60,33	2.160.000,00
26	29	DISMI 92	18	601.250,00	60,18	352.525,00
27	27	SIBIL 2	7	69.568,00	57,44	41.740,26
28	44	Brancozzi e Partners Consulting	5	377.499,00	57,16	226.499,31
29	9	Ascotex Ass Consorzi Tessili	17	2.501.630,00	55,92	1.500.976,50
30	5	Logan	9	176.700,00	54,80	106.020,00
31	32	Gilmar Divisione Industria	16	580.000,00	53,86	348.000,00
32	11	Centro Integrato Servizi al Calzaturiero	22	1.442.308,00	51,90	865.383,35
33	21	Calzaturificio Rosetta dei Fratelli Cinquetti	7	187.511,84	46,21	112.500,30
34	20	Manifatture Filati Riunite	13	709.096,00	43,63	386.323,60
35	15	Mectex	6	166.700,00	43,60	100.020,00
36	23	Dema Conference	5	222.052,00	43,50	133.230,98
37	24	Conte & Co.	5	129.003,00	43,46	77.401,80
38	17	BBS Software	6	481.966,00	40,64	289.170,88
39	37	Eboutique	5	170.000,00	39,66	102.000,00
40	8	Banchi Maison	5	203.071,80	39,22	121.843,03
41	18	N.I.S. - Nuova Impresa Salentina	5	139.200,00	33,52	83.520,00
42	30	Expertcom	5	62.500,00	33,18	37.500,00
43	41	Liberti	10	568.242,01	27,01	121.000,00
44	14	Spazio 1999	5	450.000,00	24,37	270.000,00

(1) Somma dei contributi in conto capitale alle imprese partecipanti alla rete telematica ed informatica.

ALLEGATO 2

INTERVENTI PER IL SETTORE TESSILE, DELL'ABBIGLIAMENTO E CALZATURIERO «QUICK-RESPONSE»
ELENCO DEI PROGETTI NON AGEVOLABILI RELATIVO AL BANDO 2001

Numero di progetto	Soggetto promotore	Esito conclusivo
42	Infoblue Italia	non agevolabile

02A10002

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 18 luglio 2002.

Contributo al Fondo di compensazione per il servizio postale universale - esercizio 2001.

IL MINISTRO
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, e in particolare:

l'art. 7 che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale;

l'art. 10, che nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento e demanda a un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto fondo;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, che ha dettato il regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2001;

Vista la propria deliberazione 22 dicembre 2000, che ha definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Vista, altresì, la propria deliberazione 1° agosto 2001, con la quale è stata fissata la misura del contributo di cui trattasi per l'anno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2001;

Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorità di regolamentazione del settore postale è chiamata a determinare annualmente la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Vista la documentazione relativa all'esercizio 2001 presentata dalla società per azioni Poste Italiane, trasmessa dalla stessa società in allegato alla nota prot. n. 22000427 del 24 giugno 2002;

Considerato che i prospetti della separazione contabile sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della società Poste Italiane e certificati dalla società di revisione Reconta Ernst & Young;

Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2001, al netto delle somme corrisposte dallo Stato per integrazioni all'editoria e agli invii elettorali pari a € 361.220.000 e per compensazioni pari a € 438.988.000, è risultato pari a € 405.293.000;

Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2001 pari a € 9.715.493,56;

Ritenuto che debba procedersi a fissare per l'anno 2001 la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale secondo principi di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità e anche di equità, non tralasciando di considerare i costi di gestione del servizio universale che non trovano compensazione nei proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati;

Delibera:

Art. 1.

1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente all'attività svolta nell'anno 2001, è fissata nel 3% degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. 1 devono essere versate, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2002.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Ministro: GASPARRI

02A10204

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 marzo 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Stock D'Agostino Gabriele Monika di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sottoindicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, sottoindicati titoli di formazione posseduti dall'interessata;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli, posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata dai titoli non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Zeugnis über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an öffentlichen Schulen», certificato dalla «Libera Città Anseatica di Bremen» - in data 27 marzo 1984;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an öffentlichen Schulen», certificato dalla «Libera Città Anseatica di Bremen» in data 7 gennaio 1987, abilitante all'insegnamento delle materie prescelte (insegnamento musicale e lingua e letteratura francese);

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Stock D'Agostino;

nome: Gabriele Monika;

nata a: Hannover - Germania;

il: 9 luglio 1960;

nazionalità: tedesca;

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A «Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A «Educazione musicale nella scuola media»;

45/A «Lingua straniera» - Francese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma 15 marzo 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A09676

DECRETO 14 maggio 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Diaz Rodriguez Paloma di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Filologia» conseguito presso l'Università Complutense di Madrid il 14 settembre 1990;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagogica» conseguito presso l'Università Complutense di Madrid - corso accademico 1992-93, posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Diaz Rodriguez;

nome: Paloma;

nata a: Madrid (Spagna);

il: 2 marzo 1967;

nazionalità: spagnola;

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «lingua straniera» - spagnolo; 46/A «lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A09675

DECRETO 18 luglio 2002.

Abilitazione all'istituto «Società medica italiana di self-analisi bioenergetica per lo studio e la terapia dei disturbi di personalità - S.M.I.A.B.» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Firenze corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto 16 novembre 2000 con il quale l'istituto «Società medica italiana di self-analisi bioenergetica per lo studio e la terapia dei disturbi di personalità - S.M.I.A.B.» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Società medica italiana di self-analisi bioenergetica per lo studio e la terapia dei disturbi di personalità - S.M.I.A.B.» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede periferica di Firenze;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 21 giugno 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'istituto «Società medica italiana di self-analisi bioenergetica per lo studio e la terapia dei disturbi di personalità - S.M.I.A.B.» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Firenze ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A10198

DECRETO 18 luglio 2002.

Abilitazione all'istituto «Scuola di psicoterapia comparata» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Genova corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico--consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto 21 maggio 2000 con il quale l'istituto «Scuola di psicoterapia comparata» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di psicoterapia comparata» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede periferica di Genova;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 21 giugno 2002;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Vista la nota in data 19 giugno 2002 dell'Istituto richiedente in esito ai rilievi formulati dal predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'istituto «Scuola di psicoterapia comparata» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Genova ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A10199

DECRETO 25 luglio 2002.

Definizione per l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie afferente alla classe 33 dell'Università degli studi «Parthenope» di Napoli.

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto direttoriale 26 luglio 2001, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento didattico dell'Università «Parthenope» di Napoli nel quale figura, tra l'altro, il corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 15 luglio 2002, con la quale l'Università degli studi «Parthenope» di Napoli chiede la programmazione a livello nazionale per il corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33 sulla base della offerta potenziale formativa deliberata dal senato accademico nella seduta del 4 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie afferente alla classe 33, dell'Università degli studi «Parthenope» di Napoli è determinato in cinquecentocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dieci per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A10181

DECRETO 25 luglio 2002.

Definizione per l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie e sportive afferente alla classe 33 dell'Università degli studi di Perugia.

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto direttoriale 2 agosto 2001 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento didattico dell'Università degli studi di Perugia nel quale è ricompreso, tra l'altro, il corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Viste le note in data 17 giugno e 12 luglio 2002 con le quali l'Università degli studi di Perugia trasmette, rispettivamente, la delibera del corso di laurea in scienze motorie sportive e la delibera del senato accademico nella seduta del 30 maggio 2002 relative alla potenziale offerta formativa, per l'anno accademico 2002-2003, del medesimo corso di laurea;

Decreta:

Per l'anno accademico 2002/200 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie e sportive, classe 33 presso l'Università degli studi di Perugia è determinato in duecentocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e in venticinque per gli studenti stranieri residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A10182

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 luglio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: gelate dal 24 marzo 2002 al 25 marzo 2002 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione e specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno: gelate del 24 marzo 2002, del 25 marzo 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Aquara, Bellosguardo, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Controne, Felitto, Roccadaspide, tutti in parte, limitatamente alla coltura della vite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A09674

DECRETO 10 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 25 marzo 2002, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 maggio 2002;

Considerato che il consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME. CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - centro direzionale Isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 25 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 1° settembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09669

DECRETO 10 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 25 marzo 2002, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 maggio 2002;

Considerato che la regione Campania, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - centro direzionale Isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreto 25 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 31 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09670

DECRETO 10 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Salernitane».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 25 marzo 2002, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 maggio 2002;

Considerato che la regione Campania, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Salernitane»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Salernitane» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreto 25 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 1° settembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09671

DECRETO 10 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 25 marzo 2002, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 maggio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 aprile 2002, protocollo numero 61921;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno», registrata con il regolamento della commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, già prorogata con decreto 25 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 31 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09672

DECRETO 10 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 2 aprile 2002, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari di denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 maggio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61355;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la chiarificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 2 aprile 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 31 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09673

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 giugno 2002.

Legge n. 383/2001 - Linee guida per il programma straordinario di accertamento e per l'emersione progressiva per i lavoratori subordinati. (Deliberazione n. 38/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, così come modificata ed integrata dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2002, n. 73, che al capo primo reca norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa;

Visti, in particolare, l'art, 1, comma 7, e l'art. 1-*bis* della predetta legge n. 383/2001 che prevedono che il CIPE definisce, rispettivamente, il piano straordinario di accertamento per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, e le linee generali per l'approvazione, da parte del sindaco, dei piani individuali di emersione progressiva per i lavoratori subordinati;

Vista la propria delibera 15 novembre 2001, n. 100 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41/2002), con la quale è stato approvato il documento concernente le linee guida per l'attuazione della procedura di emersione dell'economia sommersa secondo quanto disposto dalla predetta legge n. 383/2001;

Vista la nota n. 6186/2002/DPF/UGT del 5 giugno 2002, del Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento per le politiche fiscali - concernente il programma straordinario di accertamento e di emersione di cui alla predetta legge n. 383/2001;

Considerata la necessità di definire le linee guida per consentire l'avvio immediato del predetto piano straordinario di accertamento e la sollecita utilizzazione della nuova procedura di emersione;

Considerata la necessità di prevedere adeguate forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione di contrasto dell'economia sommersa, di assicurare l'assistenza e l'informazione nei confronti dei soggetti che intendono aderire ai programmi di emersione e di fornire supporto e assistenza tecnica ai sindaci in relazione all'istruttoria delle proposte di piani individuali di emersione;

Ritenuto opportuno stabilire che il decreto da emanare secondo l'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 383/2001, determini, in via prioritaria, la quota da destinare alla copertura degli oneri relativi alla ricostruzione della posizione previdenziale dei lavoratori impegnati nei programmi di emersione;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È approvato il documento, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, concernente le linee guida per il programma straordinario di accertamento finalizzato ad intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché le linee generali per l'approvazione dei piani individuali di emersione progressiva per i lavoratori subordinati di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 7, e all'art. 1-*bis* della legge n. 383/2001 citata in premessa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con gli altri Ministri interessati, informa semestralmente questo comitato sull'attuazione delle iniziative oggetto della presente delibera.

3. Le risorse affluite al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinate, con priorità rispetto alle altre finalità previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 383/2001, alla copertura degli oneri relativi alla ricostruzione della posizione previdenziale dei lavoratori impegnati nei programmi di emersione, prevista dall'art. 1, comma 4, della legge n. 383/2001. A tanto si provvede con il decreto da emanare secondo l'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 383/2001.

Roma, 6 giugno 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 221

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ACCERTAMENTO FINALIZZATO ALLA INTENSIFICAZIONE DELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA E PER L'EMERSIONE PROGRESSIVA PER I LAVORATORI SUBORDINATI (art. 1, comma 7, e art. 1-*bis,* della legge 18 ottobre 2001, n. 383).

Gli obiettivi della legge.

La legge 383/2001 (articoli 1, 1-*bis*, 2 e 3) mira a fare emergere il cosiddetto «lavoro sommerso», ossia a promuovere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro che non rispettano le norme fiscali, previdenziali e assicurative; mira, dunque, a fare rientrare nella legalità i datori di lavoro e i lavoratori che ne sono fuori. Oltre che recuperare gettito per l'erario, l'obiettivo è assicurare tutela previdenziale ai lavoratori nonché promuovere, attraverso il rispetto delle regole, condizioni di corretta concorrenzialità nella competizione economica.

Per raggiungere i suoi obiettivi la legge prevede da un lato agevolazioni fiscali e contributive per coloro che emergono, sia per sistemare il passato sia per il triennio 2002-2004, dall'altro un piano straordinario di accertamento.

Le agevolazioni fiscali e contributive.

Le agevolazioni si ottengono con la presentazione, entro il 30 novembre 2002, di una dichiarazione di emersione, nella quale i datori di lavoro devono indicare, per ogni lavoratore che emerge, il costo del lavoro utilizzato nel 2002 e negli anni precedenti. I vantaggi per i datori di lavoro e per i lavoratori che emergono consistono, oltre che nella regolarizzazione per gli anni passati (attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva), in «sconti» sul pagamento di imposte e contributi per il triennio agevolato 2002-2004.

Il piano straordinario di accertamento.

Accanto ai benefici per coloro che emergono, per contrastare il lavoro irregolare prenderà il via un piano straordinario di accertamento sulla base delle linee guida che seguono. A questo scopo, l'Agenzia delle entrate invierà una richiesta di informazioni a tutti i datori di lavoro per i quali, dall'analisi dei dati risultanti dai sistemi informativi dell'anagrafe tributaria e di altri sistemi informativi pubblici o privati, risultino situazioni che possano configurare lo svolgimento di attività sommersa. La richiesta di informazioni non preclude la possibilità di presentare la dichiarazione di emersione e di beneficiare, quindi dei vantaggi della legge.

È introdotta, inoltre, una nuova sanzione amministrativa di misura variabile dal 200 al 400 per cento del costo del lavoro dipendente impiegato ma non risultante dalle scritture o documentazioni obbligatorie, calcolato sulla base dei contratti collettivi nazionali. Tale sanzione sarà applicata dagli uffici dell'Agenzia dell'entrate.

Il piano di emersione individuale.

Con la nuova procedura individuale, oltre alle situazioni concernenti la materia fiscale e previdenziale, l'imprenditore può far emergere e regolarizzare l'intera attività produttiva esercitata, attraverso un piano individuale di emersione che va presentato, entro il 30 settembre 2002, al sindaco del comune dove ha sede l'unità produttiva. Per conservare l'anonimato, l'imprenditore può fare presentare il piano a un intermediario abilitato (professionista, associazione di categoria).

Attraverso il piano individuale l'imprenditore ha la possibilità di adeguare in modo progressivo la propria attività alle norme diverse da quelle fiscali e previdenziali (in 18 mesi, prorogabili a 24 per motivate esigenze); di adeguarsi progressivamente (entro il triennio agevolato) agli obblighi contrattuali in materia di trattamento economico, impegnandosi a presentare l'apposita dichiarazione di emersione entro il 30 novembre 2002. Con l'approvazione del piano, secondo le linee guida indicate più avanti, il sindaco consente la prosecuzione dell'attività, anche senza le prescritte autorizzazioni amministrative.

Il coordinamento delle iniziative.

Per assicurare l'applicazione della legge, le amministrazioni statali e locali, dovranno attuare un programma coordinato e organico per la lotta all'economia sommersa e per assicurare l'informazione e l'assistenza ai soggetti interessati alla procedura di emersione.

In particolare, i Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, l'agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL, d'intesa tra di loro e con gli altri soggetti interessati, curano:

a) entro il 20 giugno 2002, l'adozione di provvedimenti amministrativi e di un'unitaria circolare esplicativa che individui anche, per ciascuna amministrazione, le strutture operative responsabili dell'attuazione del piano coordinato e competenti a fornire chiarimenti e informazioni;

b) entro il 30 giugno 2002, l'entrata in funzione di «numeri verdi» dedicati a fornire chiarimenti ed indicazioni sulla procedura per l'emersione dell'economia sommersa;

c) entro il 30 giugno 2002, l'invio di materiale informativo ai sindaci, nonché la predisposizione di procedure per fornire supporto ed assistenza tecnica ai sindaci medesimi, per l'istruttoria delle proposte di piani di emersione;

d) entro il 15 luglio 2002, l'attivazione presso i propri uffici operativi di appositi sportelli che costituiscono una rete capillare per l'informazione e l'assistenza ai cittadini interessati alla emersione;

e) entro il 30 luglio 2002, la realizzazione di apposite pagine internet dedicate alla raccolta sistematica e coordinata delle disposizioni normative ed amministrative nonché le istruzioni ed i chiarimenti interpretativi.

I cittadini che vogliono informazioni in merito alle procedure di emersione possono rivolgersi, con la garanzia dell'assoluto anonimato, agli uffici locali delle amministrazioni statali, ai comitati provinciali e regionali per l'emersione, agli uffici comunali, e alle strutture territoriali delle associazioni di categoria ovvero ai singoli professionisti.

LINEE GUIDA PER IL PIANO STRAORDINARIO DI ACCERTAMENTO

1) Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, adotta entro il 15 giugno 2002 specifiche direttive di indirizzo finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo degli strumenti e le risorse da dedicare direttamente all'obiettivo di far emergere l'economia sommersa.

2) Gli organismi preposti alla vigilanza e al controllo degli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e fiscale procedono al sistematico scambio di informazioni finalizzato a potenziare le rispettive capacità d'indagine.

3) Per le medesime finalità, i soggetti gestori di servizi di pubblica utilità provvedono, mediante sistemi telematici, al sistematico e tempestivo invio delle informazioni riguardanti la titolarità dei contratti di utenze telefoniche, elettriche, per il gas e idriche non riconducibili ad uso domestico.

4) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 20 giugno 2002, sentite le amministrazioni interessate, sono definiti i tempi e le modalità nonché le specifiche tecniche per la trasmissione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle informazioni indicate al punto 3.

5) L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni disponibili al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, nonché di quelle che pervengono per effetto di quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3, individua i contribuenti per i quali emergano specifiche anomalie anche correlabili all'utilizzo di lavoro non regolare.

6) Ai contribuenti individuati mediante gli incroci indicati al punto 5, l'Agenzia medesima invia, a partire dal 20 giugno 2002, apposita richiesta di informazioni con la evidenziazione degli indicatori adottati.

7) I contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni relative all'emersione del lavoro irregolare di cui agli articoli da 1 a 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero non forniscono elementi significativi idonei a confutare le anomalie indicate al punto 5, sono inseriti, con priorità, nel piano dei controlli e di vigilanza degli organi preposti al contrasto dell'evasione previdenziale e fiscale.

8) Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni previste al punto 7, l'Agenzia delle entrate fornisce le informazioni disponibili agli organi competenti.

9) L'Agenzia delle entrate, il comando generale della Guardia di finanza, le competenti direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, tenuto conto delle direttive previste al punto 1, indicono periodiche riunioni di indirizzo e di coordinamento delle strategie di controllo finalizzate ad assicurare la tempestività dell'azione ed a conseguire la massima efficacia dell'azione amministrativa; la prima riunione è indetta entro il 15 luglio 2002.

10) Le direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, i comandi regionali della Guardia di finanza, le direzioni regionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le strutture periferiche dell'INPS e dell'INAIL, indicono periodiche riunioni per il coordinamento delle specifiche attività di vigilanza e controllo nonché per la concreta attuazione del presente piano; la prima riunione è indetta entro il 20 luglio 2002.

11) Le riunioni sono convocate dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate e dallo stesso presiedute. La predetta prescrizione si applica separatamente per le province autonome di Bolzano e di Trento.

12) Le iniziative di vigilanza e controllo saranno caratterizzate dalla puntuale valutazione delle posizioni soggettive interessate, tenuto anche conto degli elementi forniti dal contribuente a seguito delle richieste di informazioni indicate al punto 6.

LINEE GUIDA PER IL PROGRAMMA DI EMERSIONE PROGRESSIVA

1) i soggetti interessati ovvero gli intermediari indicati nel comma 2 dell'articolo 1-*bis* della legge n. 383 del 2001, presentano una proposta di piano di emersione al sindaco del comune dove ha sede l'unità produttiva intesa come luogo o locali nei quali si svolge in concreto l'attività aziendale o professionale. Nell'ipotesi in cui nell'ambito del medesimo comune vi siano più unità produttive, il piano di emersione deve riferirsi a tutte le unità produttive irregolari ubicate nel comune stesso. In presenza di unità produttive insediate in più comuni deve essere presentato un distinto piano individuale di emersione per ciascun comune;

2) la proposta di piano di emersione è presentata, in via ordinaria, entro il 30 settembre 2002, a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente al sindaco del comune competente con le modalità che saranno stabilite dal comune medesimo;

3) il sindaco adotta le direttive necessarie per l'espletamento dell'attività di ricevimento, istruttoria e valutazione delle proposte di piano, anche relativamente a quelle pervenutegli eccezionalmente, per motivate ragioni, dopo la predetta data del 30 settembre 2002, in modo da consentire agli interessati la presentazione della dichiarazione di emersione entro, e non oltre, il previsto termine del 30 novembre 2002;

4) le proposte per la progressiva regolarizzazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività sono classificate in base alle seguenti tipologie:

a) ambiente;

b) sicurezza;

c) igiene e salute;

d) edilizia;

e) agricoltura;

f) altro;

5) per ciascuna proposta di regolarizzazione è indicata:

a) le irregolarità da sanare e la normativa cui occorre adeguarsi;

b) il termine proposto per l'adeguamento, ordinariamente previsto in un periodo non superiore a 18 mesi;

c) le motivate esigenze per le quali si richiede il prolungamento a 24 mesi del termine per l'adeguamento;

6) il piano individuale di emersione proposto contiene i seguenti ulteriori elementi:

a) attività svolta dall'impresa o lavoratore autonomo e il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;

b) il numero dei lavoratori che si intende regolarizzare suddivisi in base all'inquadramento contrattuale spettante e, nell'ambito di ciascun inquadramento, in base a trattamenti economici identici, indicando, per ciascun lavoratore, da non individuare nominativamente, la retribuzione di partenza, nonché le eventuali proposte di cui ai punti 7) e 8);

c) l'impegno a presentare, a seguito dell'approvazione del piano, la dichiarazione di emersione, che deve corrispondere interamente ai contenuti del piano;

7) se il piano individuale di emersione proposto prevede il graduale allineamento delle retribuzioni ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la proposta deve rispettare i seguenti limiti:

a) la retribuzione lorda di emersione di ognuno dei lavoratori regolarizzati deve essere almeno pari al 70 % del minimo contrattuale;

b) la retribuzione corrisposta deve comunque essere adeguata a quella minima contrattuale, con progressivi aumenti della retribuzione lorda, entro la fine del triennio di emersione;

8) il graduale allineamento delle retribuzioni ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro deve, comunque, tenere conto di eventuali modifiche intervenute, nel corso del triennio agevolato, alle misure dei minimi stessi;

9) relativamente alle proposte di cui ai punti 7) e 8), il parere alla commissione regionale o provinciale sull'economia sommersa, fornisce al sindaco indicazioni ed elementi utilizzabili ai fini della decisione in merito all'approvazione della proposta;

10) il piano di emersione può riguardare anche aspetti in materia di trattamento economico diversi dall'allineamento ai minimi retributivi contrattuali;

11) il piano individuale di emersione proposto deve contenere la dichiarazione che, in caso di sua approvazione, verrà presentata apposita dichiarazione di emersione;

12) nell'approvazione dei piani individuali di emersione il sindaco:

a) si attiene a criteri di omogeneità, tenendo comunque conto della specificità dell'attività svolta e della situazione soggettiva del richiedente, e, possibilmente, a fini di uniformità, anche con riferimento a valutazioni di proposte relative a realtà economiche simili;

b) dà disposizioni per l'esame delle proposte in relazione all'ordine cronologico di presentazione;

c) stabilisce i tempi dell'adeguamento degli obblighi e della eliminazione delle irregolarità secondo il principio della ragionevole gradualità in relazione alle difficoltà obiettive evidenziate dal richiedente, e, comunque, con priorità per la rimozione delle irregolarità ritenute più rilevanti;

13) nel caso in cui siano richieste modifiche o integrazioni al piano individuale di emersione, il sindaco emana le eventuali opportune direttive al fine di garantire che la conclusione della procedura consenta di rispettare il termine perentorio del 30 novembre 2002 previsto per la presentazione, da parte degli interessati, della dichiarazione di emersione;

14) il sindaco approva il piano individuale di emersione con propria ordinanza, e ne dà comunicazione all'interessato o all'intermediario che lo ha presentato, disponendo, contestualmente, in ordine alla prosecuzione dell'attività;

15) il richiedente, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del piano individuale di emersione:

a) presenta la dichiarazione di emersione all'Agenzia delle entrate;

b) presenta al comune l'integrazione del piano di emersione contenente l'indicazione di tutti i dati precedentemente mantenuti riservati;

c) allega all'integrazione copia della dichiarazione di emersione trasmessa all'Agenzia delle entrate;

16) il sindaco trasmette agli organi competenti nelle materie interessate alla procedura di graduale regolarizzazione la copia della dichiarazione di emersione e il relativo piano di emersione approvato;

17) il sindaco, entro i termini stabiliti, provvede alla verifica dell'avvenuto adeguamento e regolarizzazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, secondo quanto previsto dal piano approvato, e ne dà formale comunicazione agli interessati;

18) il prefetto esercita le funzioni di coordinamento e vigilanza secondo quanto disposto dall'articolo 1-*bis*, comma 4, della legge n. 383 del 2001, anche avvalendosi della conferenza permanente di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287.

02A10202

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 25 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 1º luglio 2002 per problematiche al sistema informativo centrale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 1° luglio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 luglio 2002

Il direttore regionale: De Vito

02A10195

DECRETO 31 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nella giornata del 26 giugno 2002.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nella giornata del 26 giugno 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che nella giornata del 26 giugno 2002 l'ufficio rimarrà chiuso al pubblico per problemi di hardware e software dalle ore 8 alle ore 12.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 31 luglio 2002

Il direttore regionale f.f.: Greggio

02A10251

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici del pubblico registro automobilistico.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania nel giorno 24 giugno 2002.

2. Irregolare funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia.

2.1. È accertato l'irregolare funzionamento dello «sportello atti giudiziari» - ufficio locale di Palermo 2 - sito presso il palazzo di giustizia di Palermo, nei giorni 27 e 28 giugno 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 169 del 24 giugno 2002, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania nel giorno 24 giugno 2002, è rimasto chiuso al pubblico a causa del furto subito nella notte tra venerdì e la domenica precedente.

Relativamente all'ufficio di cui al punto 2.1 lo stesso ha comunicato che, al fine di provvedere alle operazioni di trasloco nei nuovi locali, nei giorni 27 e 28 giugno 2002 ha funzionato irregolarmente.

Quanto sopra premesso ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7 - comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 23 luglio 2002

Il direttore regionale: Di Giugno

02A10252

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Pisa - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Pisa n. 119695 del giorno 8 luglio 2002, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio, consistito nel fatto che il giorno 4 luglio non è stato svolto alcun servizio al pubblico, è da attribuirsi allo sciopero regionale;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 15 luglio 2002 con protocollo n. 346/2002 ha confermato la suddetta circostanza;

Considerato che occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio dei territorio di Pisa - Servizio di pubblicità immobiliare, nel giorno 4 luglio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 17 luglio 2002

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A10189

DECRETO 17 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Siena - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Siena n. 122317 del giorno 4 luglio 2002, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio, consistito nel fatto che il giorno 4 luglio non è stato svolto alcun servizio al pubblico, è da attribuirsi allo sciopero regionale;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente per la Toscana, che, in data 15 luglio 2002, con protocollo n. 346/2002 ha confermato la suddetta circostanza;

Considerato che occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale,

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio dei territorio di Siena - Servizio di pubblicità immobiliare, nel giorno 4 luglio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 17 luglio 2002

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A10189/bis

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2002.

Autorizzazione alla società Dialogo Assicurazioni S.p.a., con sede in Assago Milanofiori - Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali. (Provvedimento n. 2113).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Dialogo Assicurazioni S.p.a. con sede in Assago Milanofiori - Milano, Strada 6, Palazzo A13, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonché di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni, ivi compreso il ramo 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

Vista, da ultimo, l'istanza in data 3 dicembre 2001 con la quale la Dialogo Assicurazioni S.p.a., nell'ambito di un progetto di sviluppo già in precedenza avviato, ha chiesto di essere nuovamente autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 18 luglio 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla società Dialogo Assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società Dialogo Assicurazioni S.p.a., con sede in Assago Milanofiori - Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2002

Il presidente: GIANNINI

02A10205

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 25 luglio 2002.

Approvazione del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. (Deliberazione n. 153/02/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 luglio 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 12, che attribuisce alla Commissione per i servizi e i prodotti il compito di emanare un regolamento che detti i criteri per la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e l'art. 1, commi 29, 30, 31;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28 «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Vista la propria delibera n. 16/02/CSP «Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 22 gennaio 2002»;

Visti i risultati della citata consultazione pubblica;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato all'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Napoli, 25 luglio 2002

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
SANGIORGI

Il segretario della Commissione
MAZZELLA

ALLEGATO *A*
(alla delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «sondaggio»: ogni rilevazione di opinioni, comportamenti, giudizi, atteggiamenti, previsioni, atti e fatti effettuata con metodo campionario, probabilistico o non probabilistico, che consente di generalizzare i risultati al collettivo di riferimento; il metodo di individuazione delle unità che fanno parte del campione e la estensione dei risultati al collettivo rispettano i criteri statistici definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e internazionale;

b) «inchiesta»: una rilevazione non rappresentativa che prevede una selezione dei rispondenti effettuata senza impiegare metodi statistici adeguati, il cui risultato non può essere generalizzato;

c) «committente»: ogni persona fisica o giuridica che commissiona la realizzazione di un sondaggio;

d) «acquirente»: ogni persona fisica o giuridica che acquista i risultati del sondaggio in modo totale o parziale;

e) «soggetto realizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che ha organizzato e realizzato il sondaggio per proprio conto o per conto di altri;

f) «intervista»: ogni forma di contatto diretto o indiretto tra intervistatore e intervistato, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, volto alla raccolta delle informazioni oggetto del sondaggio;

g) «mezzo di comunicazione di massa»: ogni mezzo di comunicazione o diffusione, quali le comunicazioni audiovisive e multimediali realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, anche Internet, l'editoria, le agenzie di stampa, i giornali quotidiani ed i periodici, anche elettronici;

h) «documento»: ogni descrizione e specificazione in forma di testo, grafica, fotocinematografica, elettronica o di qualunque altra specie del contenuto, delle modalità tecniche e metodologiche seguite per la realizzazione di un sondaggio.

Art. 2.

Modalità di pubblicazione e diffusione

1. La pubblicazione e diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, è corredata, a cura del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una «nota informativa». Essa deve contenere le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il «soggetto realizzatore» del sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il nome del committente e dell'acquirente;

c) il tipo di rilevazione, l'universo o collettivo di riferimento, la tipologia degli «intervistati» e il tipo di campione, specificando che si tratta di un «sondaggio» rappresentativo;

d) l'estensione territoriale del sondaggio (nazionale, regionale, provinciale, ecc.);

e) la consistenza numerica del campione di intervistati, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;

f) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;

g) il testo integrale delle domande rivolte ai rispondenti oggetto della pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio;

h) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il «documento» completo riguardante il sondaggio, documento che deve essere predisposto come specificato al successivo art. 3.

2. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa», come definita al comma l, deve essere evidenziata in un apposito riquadro.

3. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa», come definita al comma 1, deve essere trasmessa per tutta la durata di illustrazione del sondaggio.

4. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa», come definita al comma 1, viene letta al pubblico.

5. Qualunque sia la forma di diffusione dei sondaggi, le informazioni devono essere divulgate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali tali da consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.

Art. 3.

Modalità di documentazione

1. Il «documento» completo relativo ai sondaggi, i cui risultati sono stati pubblicati o diffusi secondo le indicazioni contenute all'art. 2, contestualmente alla loro pubblicazione o diffusione sui mezzi di comunicazione di massa, deve essere reso pubblico e disponibile nella sua integrità da parte del «soggetto realizzatore» nell'apposito sito Internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni http://www.agcom.it con la specifica indicazione delle metodologie adottate per la realizzazione, e della significatività e limiti dei risultati ottenuti, oltre ad ogni elemento utile al fine della verifica, da parte dell'Autorità, della corrispondenza effettiva di tali metodologie a quelle dichiarate dal soggetto realizzatore del sondaggio. Il documento deve comunque contenere le seguenti informazioni:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) tipo e oggetto del sondaggio (opinioni, ecc.), universo o collettivo di riferimento, unità intervistate, tipo di campionamento e dettaglio sui criteri seguiti per la formazione del campione;

d) estensione territoriale del sondaggio, con la precisa indicazione dei luoghi dove è stata effettuata la rilevazione (regioni, province, comuni, circoscrizioni comunali);

e) data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio;

f) metodo di raccolta delle informazioni;

g) testo integrale di tutte le domande rivolte ai rispondenti;

h) consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

i) verifica della coerenza delle risposte alle diverse domande;

l) «rappresentatività» dei risultati, in termini di «margine di errore», al livello fiduciario del 95%, delle stime ottenute (valori assoluti, medie, percentuali, ecc.) per le variabili più importanti con riferimento agli obiettivi del sondaggio; con riferimento al margine di errore occorre specificare gli eventuali limiti interpretativi dei risultati più analitici contenuti nelle tabelle pubblicate e diffuse.

2. Il soggetto che ha realizzato il sondaggio deve fornire le eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorità al fine di effettuare ulteriori verifiche.

Art. 4.

Vigilanza e sanzioni

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e verifica, anche mediante il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica qualificazione, la completezza e la correttezza della «nota informativa» e del «documento» relativi ai sondaggi, di cui siano stati pubblicati e/o diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono perseguite, d'ufficio o su istanza di parte, dall'Autorità.

2. Al soggetto realizzatore che violi le disposizioni di cui all'art. 3 o fornisca informazioni, relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere si applicano le sanzioni previste all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. In tal caso l'Autorità provvede nei confronti del mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del successivo comma 3, ordinando l'integrazione o la rettifica delle indicazioni contenute nella nota indicativa diffusa.

3. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'art. 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all'art. 2, commi 2, 3 e 4, l'Autorità ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l'integrazione delle indicazioni in essa contenute entro 48 ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione dell'organo informativo in questione, con le medesime modalità di diffusione dei risultati del sondaggio.

4. Se il mezzo di comunicazione di massa non ottempera al provvedimento dell'Autorità di cui ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

02A10034

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2002)**, coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2002, n. 175** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

Riferimenti normativi:

— La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: «Diritto del minore ad una famiglia».

— Il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, reca: «Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni».

— Si riporta il testo dell'art. 336 del codice civile:

«Art. 336 *(Procedimento).* — I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A10213

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Thunder Bay (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis ...).

Decreta:

La signora Maria Chiarelli in Lachimea, vice console onorario in Thunder Bay (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobii nazionali e stranieri;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Toronto;

8. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio dei visti;

9. svolgimento della operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10. tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali;

11. compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Toronto;

12. autentica di firme apposte in calce a scritture private, legalizzazione di firme apposte da «Notary Public» su atti notarili e autentiche di firme su atti amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A09680

Rilascio di exequatur

In data 10 luglio 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Enrico Maria Vitali Casanuova, console onorario della Repubblica di El Salvador in Firenze.

02A09699

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.640-XV.J(2711) del 27 giugno 2002, i manufatti esplosivi denominati:

multicolore terracciano 80;

multicolore terracciano 90;

bomba terracciano 110;

bomba terracciano 120;

bomba a variazioni terracciano 180;

bomba a variazioni terracciano 210;

bomba terracciano 210;

tonante terracciano 80;

granatina terracciano 30;

granatina terracciano 45;

castagnola terracciano 1;

catena di tronetti terracciano 25;

catena di castagnole terracciano 10;

illuminante terracciano 3;

striscione terracciano 60;

fontana terracciano 12;

che il sig. Terracciano Sabato intende produrre nella propria fabbrica in Acerra (Napoli) - contrada Area Settembre, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.18383-XV.J(3399) del 27 giugno 2002, i manufatti esplosivi denominati:

SC40 - sfera di Matteo;

BC210/S - cilindrica super Di Matteo;

BC230/E - cilindrica export Di Matteo;

BC260/E - cilindrica export Di Matteo;

che il sig. Di Matteo Amodio intende produrre nella propria fabbrica in Orta di Atella (Caserta) - località Santo Stefano, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Ai sensi della circolare n. 559/C.25055-XV.A.mass(1) dell'11 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2001, i prodotti denominati «BC230/E - cilindrica export Di Matteo» e «BC260/E - cilindrica export Di Matteo» non possono essere impiegati sul territorio nazionale e pertanto possono essere destinati solo all'esportazione.

02A09681-02A09682

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa San Paolo delle Figlie di Cristo Re, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 16 luglio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa San Paolo delle Figlie di Cristo Re, con sede in Roma.

02A09690

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione Piccoli Fratelli Comunità Jesus Caritas di Charles de Focauld, in Foligno.

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 16 luglio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congrecazione Piccoli Fratelli Comunità Jesus Caritas di Charles de Focauld, con sede in Foligno.

02A09691

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia SS. Giuseppe da Copertino e Pio da Pietrelcina, in Castrano

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 16 luglio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Parrocchia SS. Giuseppe da Copertino e Pio da Pietrelcina, con sede in Castrano.

02A09692

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 agosto 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9698
Yen giapponese	116,89
Corona danese	7,4276
Lira Sterlina	0,63110
Corona svedese	9,3125
Franco svizzero	1,4590
Corona islandese	83,10
Corona norvegese	7,5080
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57372
Corona ceca	30,707
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,50
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5884
Lira maltese	0,4126
Zloty polacco	4,0590
Leu romeno	32100
Tallero sloveno	227,2338
Corona slovacca	44,214
Lira turca	1587000
Dollaro australiano	1,8206
Dollaro canadese	1,5313
Dollaro di Hong Kong	7,5644
Dollaro neozelandese	2,1415
Dollaro di Singapore	1,7168
Won sudcoreano	1167,15
Rand sudafricano	10,1688

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A10313

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentacol»

Estratto decreto NCR n. 326 del 12 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PENTACOL anche nelle forme e confezioni: «4 g schiuma rettale» l contenitore sotto pressione da 28 g + 7 cannule, «2 g schiuma rettale» l contenitore sotto pressione da 14 g + 7 cannule.

Titolare A.I.C.: Sofar S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Isonzo, 8 - cap 20100, Italia - codice fiscale 03428610152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «4 g schiuma rettale» l contenitore sotto pressione da 28 g + 7 cannule - A.I.C. n. 026925115 (in base 10) 0TPQ1V (in base 32).

Forma farmaceutica: schiuma rettale.

Classe: «A» prezzo: 62,14 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validiti prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sofar S.p.a. stabilimento sito in Trezzano Rosa (Italia), via Firenze, 40 (prototto finito); Aerosol service italiana S.r.l. stabilimento sito in Valmadrera (Italia), via del Maglio, 6 (prep. bulk, ripartizione e pressurizzazione); Biolab S.p.a. stabilimento sito in Vimodrone (Italia), via Bruno Buozzi, 2 (analisi microbiologiche).

Composizione: ogni contenitore multidose sotto pressione eroga 14 semidosi, ciascuna corrispondente a 2 g di mesalazina.

Ogni singola dose contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico) g 4;

eccipienti: polisorbato 20 0,742 g; cera emulsionante 0,742 g; metil p-ibrossibenzoato 0,0504 g; propil p-idrossibenzoato 0,0084 g; glicol propilenico 20,2272 g; acqua depurata 20,23 g; isobutano 6,5 g; azoto quanto basta a 6 xxx.

Confezione: «2 g schiuma rettale» l contenitore sotto pressione ba 14 g + 7 cannule.

A.I.C. n. 026925127 (in base 10) 0TPQ27 (in base 32).

Forma farmaceutica: schiuma rettale.

Classe: «A» prezzo: 42,28 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sofar S.p.a. stabilimento sito in Trezzano Rosa (Italia), via Firenze, 40 (prodotto finito); Aerosol service italiana S.r.l. stabilimento sito in Valmadrera (Italia), via del Maglio, 6 (prep.bulk, ripartizione e pressurizzazione); Biolab S.p.a. stabilimento sito in Vimodrone (Italia), via Bruno Buozzi, 2 (analisi microbiologiche).

Composizione: ogni contenitore multidose sotto pressione eroga 14 semidosi, ciascuna corrispondente a 1 g di mesalazina.

Ogni singola dose contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico) g 2;

eccipienti: polisorbato 20 0,9884 g; cera emulsionante 0,9884 g; metil p-idrossibenzoato 0,0672 g; propil p-idrossibenzoato 0,0112 g; glicol propilenico 26,9724 g; acqua depurata 26,9724 g; isobutano 6,5 g; azoto quanto basta a 6 xxx.

Indicazioni terapeutiche: Pentacol schiuma rettale: colite ulcerosa e flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche a localizzazione retrosigmoidea, colon sinistro e porzione distale del trasverso.

Pentacol è indicato sia nel trattamento delle fasi attive della malattia sia nella prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10110

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imidazyl antistaminico»

Estratto decreto n. 365 del 18 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IMIDAZYL ANTISTAMINICO nelle forme e confezioni: «1 mg/ml + 1 mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori monodose 0,5 ml e «1 mg/ml + 1 mg/ml collirio, soluzione» flacone 10 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1, c.a.p. 20148, Italia, codice fiscale n. 00748210150.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mg/ml + 1 mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori monodose 0,5 ml - A.I.C. n. 035469028 (in base 10), 11UFR4 (in base 32);

forma farmaceutica: collirio soluzione;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmigea S.p.a. - Ospedaletto (Pisa), via G. Battista n. 8 (tutte).

Composizione:

principi attivi: nafazolina nitrato 1 mg (pari a nafazolina 770 microgrammi) - Tonzilamina cloridrato 1 mg (pari a Tonzilamina 890 microgrammi);

eccipienti: sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio cloruro, sodio idrossido IN, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «1 mg/ml + 1 mg/ml collirio, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 035469016 (in base 10), 11UFQS (in base 32);

forma farmaceutica: collirio soluzione;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Tubilux Pharma S.p.a. - Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22.

Composizione:

principi attivi: nafazolina nitrato 1 mg (pari a nafazolina 770 microgrammi) - Tonzilamina cloridrato 1 mg (pari a Tonzilamina 890 microgrammi);

eccipienti: benzalconio cloruro, sodio citrato, sodio cloruro, idrossipropilmetilcellulosa, fluoresceina sodica, bleu di metilene, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Imidazyl antistaminico si usa negli stati allergici ed infiammatori della congiuntiva accompagnati da fotofobia (ipersensibilità alla luce), lacrimazione, sensazione di corpi estranei, dolore.

Viene, di conseguenza, revocata la confezione «antistaminico 1 mg/ml + 1 mg/ml collirio, soluzione» flacone 10 ml del medicinale Imidazyl (codice A.I.C. n. 003410040).

I lotti già prodotti della confezione «antistaminico 1 mg/ml + 1 mg/ml collirio, soluzione» flacone 10 ml del medicinale Imidazyl contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. (003410040) non possono essere più dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10108

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quinazide»

Estratto decreto NCR n. 368 del 18 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale QUINAZIDE anche nelle forme e confezioni: «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli - Firenze, via Lungo L'Ema, 7 - località Ponte a Ema, cap. 50015, Italia, codice fiscale 00408570489.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite» 28 compresse - A.I.C. n. 028331039 (in base 10) OVOMOZ (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: Compresse rivestite.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: A. Menarini Industrie Sud S.r.l. - L'Aquila, con controlli finali Dompè S.p.a - L'Aquila oppure Cosmo S.p.a. - via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano); Goedecke A.G., Freiburg - Germania.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principi attivi: Quinapril cloridrato mg 21,7 (pari a mg 20 di quinapril), Idroclorotiazide mg 12,5;

Eccipienti: Lattosio, magnesio carbonato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, crospovidone, idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 400, ossido di ferro rosso, ossido di ferro giallo, cera candelilla (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche:

Quinazite è indicato nel trattamento dell'ipertensione in pazienti nei quali è appropriato il trattamento combinato con ACE-inibitore e diuretico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10113

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xeredien»

Estratto decreto n. 369 del 18 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale XEREDIEN anche nelle forme e confezioni «20 mg compresse solubili» 28 cpr alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Valeas ind.chim.farm. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri, 10 - cap 20133, Italia, codice fiscale 04874990155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «20 mg compresse solubili» 28 compresse - A.I.C. n. 034974042 (in base 10) 11CBBU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa solubile.

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special product line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello, 15 - (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 compressa solubile:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina; mannitolo; saccarina sodica; sorbitolo; sodio stearil fumarato; silice colloidale; amido; povitone; aroma anice; aroma menta.

Indicazioni terapeutiche: la fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10112

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibifen»

Estratto decreto n. 375 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IBIFEN nelle forme e confezioni: «25 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide, 56 - Torre 6, c.a.p. 20134, Italia, codice fiscale n. 02578030153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «25 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - A.I.C. n. 024994220 (in base 10), 0RUSFD (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali soluzione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., Officina di Aprilia (Latina), via di Fossignano, 2 (tutte).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: ketoprofene 500 mg;

eccipienti: dietanolammina 0,2 g, glicol propilenico 10,6 g, alcool etilico 96% 4,72 g, metile p-idrossibenzoato 0,02 g, ammonio glicirrizzinato 0,2 g, aroma ribes 0,1 g, acqua q.b. a 20 ml.

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori mestruali).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10109

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levovanox»

Estratto decreto n. 392 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LEVOVANOX nelle forme e confezioni: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg, «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1 g liofilizzato per uso endovena e orale, flacone 1 g, «250 mg capsule rigide» 4 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Levofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, c.a.p. 84083, Italia, codice fiscale n. 03363740659.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg - A.I.C. n. 035003019 (in base 10), 11D6NC (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto Biochimico Pavese S.p.a., viale Certosa n. 10 - 27100 Pavia.

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: Vancomicina cloridrato 512,57 mg equivalente a vancomicina 500 mg;

eccipienti: N.A.

Confezione: «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1 g - A.I.C. n. 035003021 (in base 10), 11D6NF (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto Biochimico Pavese S.p.a., viale Certosa n. 10 - 27100 Pavia.

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: Vancomicina cloridrato 1025,14 mg equivalente a vancomicina 1000 mg;

eccipienti: N.A.

Confezione: «250 mg capsule rigide» 4 capsule - A.I.C. n. 035003033 (in base 10), 11D6NT (in base 32);

forma farmaceutica: capsula;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fulton medicinali S.p.a., via Marconi n. 28/9 - 20020 Arese (Milano).

Composizione: 1 capsula contiene:

principio attivo: Vancomicina cloridrato 256 mg equivalente a vancomicina 250 mg;

eccipienti: polietilenglicole 6000;

composizione della capsula: gelatina, biossido di titanio E-171.

Indicazioni terapeutiche: per la polvere:

vancomicina è indicata nella terapia delle infezioni stafilococciche gravi sostenute da ceppi meticillino-resistenti. È particolarmente indicata in quei pazienti che, o non possono essere trattati con penicilline o cefalosporine, o non hanno risposto a questo trattamento oppure in quei casi in cui i microrganismi in gioco sono sensibili alla vancomicina e resistenti agli altri antibiotici.

Vancomicina è stata impiegata con successo da sola nel trattamento dell'endocardite stafilococcica. La sua efficacia è stata dimostrata in altre infezioni stafilococciche tra cui l'osteomielite, la polmonite, la setticemia e le infezioni dei tessuti molli. L'efficacia della vancomicina da sola o in associazione con un aminoglicoside è stata riportata per le endocarditi causate dallo streptococcus viridans o dalla streptococcus bovis. Per le endocarditi causate da enterococchi (ad es. e. faecalis) la vancomicina risulta efficace solo se associata ad un aminoglicoside. La vancomicina è risultata efficace nel trattamento delle endocarditi da difteroidi; è stata anche usata in associazioni con rifampicina, con aminoglicoside o con entrambi nelle fasi precoci dell'endocardite valvolare causata da staphylococcus epidermidis o da difteroidi, campioni per colture batteriologiche dovrebbero essere ottenuti per isolare ed identificare l'organismo responsabile e per determinare la sua sensibilità al cloridrato di vancomicina.

Vancomicina polvere per soluzione per infusione endovenosa puo essere somministrata per via orale nelle coliti pseudomembranose associate ad antibioticoterapia causate da clostridium difficile. La somministrazione endovenosa della vancomicina non è considerata efficace per questa indicazione. La vancomicina assunta per via orale non è efficace in altri tipi di infezioni. Sebbene non siano stati condotti studi clinici controllati di efficacia, la somministrazione di vancomicina per via endovenosa è consigliata dall'American Heart Association e dalla American Dental Association come profilassi nelle endocarditi batteriche in pazienti allergici alla penicillina che abbiano malattie cardiache congenite, o reumatiche, o altre malattie cardiache valvolari acquisite, quando tali pazienti si sottopongono a interventi dentali o chirurgici del tratto respiratorio superiore.

Indicazioni terapeutiche: per le capsule:

trattamento della colite pseudomembranosa da clostridium difficile associata ad antibioticoterapia.

La somministrazione endovenosa della vancomicina non è considerata efficace pe questa indicazione.

La vancomicina assunta per via orale non è efficace in altri tipi di infezioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10105

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefomit»

Estratto decreto n. 393 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFOMIT nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone 1 g + fiala solvente 4 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 1 g + 1 fiala solvente 4 ml con lidocaina, «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 2 g + fiala solvente 10 ml, «2 g polvere per soluzione iniettabile per infusione endovenosa» 1 flacone 2 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Magis farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali, 34, 36, 38/A, c.a.p. 25128, Italia, codice fiscale n. 00312600174.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone 1 g + fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 035074018 (in base 10), 11GCZ2 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso;

classe: A allegato I provv. CUF 4 dicembre 2001, nota: 55;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Officina farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione:

1 flacone polvere da 1 g contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a cefotaxime 1 g);

1 fiala solvente da 4 ml contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml;

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 1 g + fiala solvente 4 ml con lidocaina - A.I.C. n. 035074020 (in base 10), 11GCZ4 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare;

classe: A allegato I provv. CUF 4 dicembre 2001, nota: 55.

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Officina farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione:

1 flacone polvere da 1 g contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a cefotaxime 1 g):

1 fiala solvente con lidocaina 1% contiene:

eccipiente: lidocaina cloridrato 40 mg; acqua per preparazioni iniettabili 4 ml;

confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 2 g + fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 035074032 (in base 10), 11GCZJ (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso;

classe: A per uso ospedaliero H.

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Officina farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione:

1 flacone polvere da 1 g contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 2,096 g (pari a cefotaxime 2 g);

1 fiala solvente da 4 ml contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml;

confezione: «2 g polvere per soluzione iniettabile per infusione endovenosa» 1 flacone 2 g - A.I.C. n. 035074044 (in base 10), 11GCZW (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa;

classe: A per uso ospedaliero H;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Officina farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 flacone polvere da 2 g contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 2,096 g (pari a cefotaxime 2 g).

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi. È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10106

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Farmaciclin»

Estratto decreto n. 394 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FARMACICLIN nelle forme e confezioni: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg, «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1 g, «250 mg capsule rigide» 4 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti, 42, c.a.p. 84083, Italia, codice fiscale n. 02732270653.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg - A.I.C. n. 034985010 (in base 10), 11CP1L (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale;

classe: H;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto Biochimico Pavese S.p.a., viale Certosa n. 10 - 27100 Pavia.

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: vancomicina cloridrato 512,57 mg equivalente a vancomicina 500 mg;

eccipienti: N.A.

confezione: «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1 g - A.I.C. n. 034985022 (in base 10), 11CP1Y (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale;

classe: H;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto Biochimico Pavese S.p.a., viale Certosa n. 10 - 27100 Pavia.

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: vancomicina cloridrato 1025,14 mg equivalente a vancomicina 1 g;

eccipienti: N.A.

confezione: «250 mg capsule rigide» 4 capsule - A.I.C. n. 034985034 (in base 10), 11CP2B (in base 32);

forma farmaceutica: capsula;

classe: A;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fulton medicinali S.p.a., via Marconi n. 28/9 - 20020 Arese (Milano).

Composizione: 1 capsula contiene:

principio attivo: vancomicina cloridrato 256 mg equivalente a vancomicina 250 mg;

eccipienti: polietilenglicole 6000.

Composizione della capsula: gelatina, biossido di titanio E-171.

Indicazioni terapeutiche:

per la polvere: vancomicina è indicata nella terapia delle infezioni stafilococciche gravi sostenute da ceppi meticillino-resistenti. È particolarmente indicata in quei pazienti che, o non possono essere trattati con penicilline o cefalosporine, o non hanno risposto a questo trattamento oppure in quei casi in cui i microrganismi in gioco sono sensibili alla vancomicina e resistenti agli altri antibiotici.

Vancomicina è stata impiegata con successo da sola nel trattamento dell'endocardite stafilococcica. La sua efficacia è stata dimostrata in altre infezioni stafilococciche tra cui l'osteomielite, la polmonite, la setticemia e le infezioni dei tessuti molli. L'efficacia della vancomicina da sola o in associazione con un aminoglicoside è stata riportata per le endocarditi causate dallo *streptococcus viridans* o dalla *streptococcus bovis.* Per le endocarditi causate da enterococchi (ad es. *e. faecalis*) la vancomicina risulta efficace solo se associata ad un aminoglicoside. La vancomicina è risultata efficace nel trattamento delle endocarditi da difteroidi; è stata anche usata in associazioni con rifampicina, con aminoglicoside o con entrambi nelle fasi precoci dell'endocardite valvolare causata da *staphylococcus epidermidis* o da difteroidi. Campioni per colture batteriologiche dovrebbero essere ottenuti per isolare ed identificare l'organismo responsabile e per determinare la sua sensibilità al cloridrato di vancomicina.

Vancomicina polvere per soluzione per infusione endovenosa può essere somministrata per via orale nelle coliti pseudomembranose associate ad antibioticoterapia causate da *clostridium* difficile. La somministrazione endovenosa della vancomicina non è considerata efficace per questa indicazione. La vancomicina assunta per via orale non è efficace in altri tipi di infezioni. Sebbene non siano stati condotti studi clinici controllati di efficacia la somministrazione di vancomicina per via endovenosa è consigliata dall'American Heart Association e dalla American Dental Association come profilassi nelle endocarditi batteriche in pazienti allergici alla penicillina che abbiano malattie cardiache congenite, o reumatiche, o altre malattie cardiache valvolari acquisite quando tali pazienti si sottopongono a interventi dentali o chirurgici del tratto respiratorio superiore.

Indicazioni terapeutiche:

per le capsule: trattamento della colite pseudomembranosa da *clostridium* difficile associata ad antibioticoterapia.

La somministrazione endovenosa della vancomicina non è considerata efficace per questa indicazione.

La vancomicina assunta per via orale non è efficace in altri tipi di infezioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10107

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Resovist»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 717 del 24 luglio 2002

Specialità medicinale: RESOVIST.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., via Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

soluzione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,9 ml - A.I.C. n. 035434012/M (in base 10), 11TCJW (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe: C;

soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite da 0,9 ml - A.I.C. n. 035434024/M (in base 10), 11TCK8 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe: C;

soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite da 0,9 ml - A.I.C. n. 035434036/M (in base 10), 11TCKN (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe: C;

soluzione iniettabile 1 siringa preriempita da 1,4 ml - A.I.C. n. 035434048/M (in base 10), 11TCL0 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 decembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C;

soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite da 1,4 ml - A.I.C. n. 035434051/M (in base 10), 11TCL3 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe: C;

soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite da 1,4 ml - A.I.C. n. 035434063/M (in base 10) 11TCLH (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe C.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 540 mg di ferucarbotran corrispondente a 0,54 mmol (28 mg) di ferro; 0,9 ml di soluzione contengono 486 mg di ferucarbotran e 1,4 ml contengono 756 mg di ferucarbotran;

eccipienti: acido lattico; mannitolo; sodio idrossido; acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: l'uso è limitato agli ospedali, alle cliniche, alle case di cura e centri diagnostici specializzati dotati di apparecchiature NMR.

Vietata la vendita al pubblico.

Produzione della confezione in Bulk e confezionamento: Schering AG Mullerstrasse 170-178, 13342 Berlino (Germania).

Riempimento e sterilizzazione delle siringhe preriempite: Vetter Pharma Fertigung GmbH & CoKG - Schutzenstrasse 87, 88212 Ravensburg (Germania).

Controllo e rilascio dei lotti: Schering AG Mullerstrasse 170,178 - 13342 Berlino (Germania).

Indicazioni terapeutiche: «Resovist» è un mezzo di contrasto impiegato in risonanza magnetica (RM) per l'imaging delle lesioni focali epatiche nei casi in cui l'esame senza mezzo di contrasto abbia fornito risultati incerti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10060

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tobi»

Estratto provvedimento UPC/II/1217 del 9 luglio 2002

Specialità medicinale: TOBI.

Confezioni: 56 fiale monodose da 300 mg/5ml di polietilene - A.I.C. n. 034767018/M.

Titolare A.I.C.: Chiron Corporation Ltd.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0361/001/-W001.

Tipo di modifica: modifica nome del titolare europeo.

Modifica apportata: modifica del nome del titolare europeo da Pathogenesis Ltd a Chiron Corporation Ltd.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pibblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10062

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicotinell mint»

Estratto provvedimento UPC/II/1224 dell'11 luglio 2002

Specialità medicinale: NICOTINELL MINT.

Confezioni:

12 pastiglie 1 mg in blister - A.I.C. n. 034319018/M;

36 pastiglie 1 mg in blister - A.I.C. n. 034319020/M;

96 pastiglie 1 mg in blister - A.I.C. n. 034319032/M;

204 pastiglie 1 mg in blister opaco - A.I.C. n. 034319044/M.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0178/001/-W012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3 e 4.6.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10061

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bupivacaina recordati».

Estratto decreto n. 388 del 22 luglio 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale BUPIVACAINA RECORDATI rilasciata alla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1 - cap 20148, Italia, codice fiscale 00748210150, è apportata la seguente modifica:

In sostituzione della confezione «0,25% soluzione iniettabile» fiala 5 ml (codice A.I.C. 034589010) viene autorizzata la confezione 0,25% soluzione iniettabile «10 fiale 5 ml» (codice A.I.C. 034589111).

In sostituzione della confezione «0,25% soluzione iniettabile» fiala 10 ml» (codice A.I.C. 034589022) viene autorizzata la confezione 0,25% soluzione iniettabile «10 fiale 10 ml (codice A.I.C. 034589123).

In sostituzione della confezione «0,50% soluzione iniettabile» fiala 5 ml» (codice A.I.C. 034589034) viene autorizzata la confezione «0,50% soluzione iniettabile «10 fiale 5 ml» (codice A.I.C. 034589135).

In sostituzione della confezione «0,50% soluzione iniettabile» fiala 10 ml" (codice A.I.C. 034589046) viene autorizzata la confezione 0,50% soluzione iniettabile «10 fiale 10 ml» (codice A.I.C. 034589147).

In sostituzione della confezione «0,50% soluzione iniettabile iperbarica «fiala 4 ml» (codice A.I.C. 034589097) viene autorizzata la confezione 0,50% soluzione iniettabile iperbarica «10 fiale 4 ml» (codice A.I.C. 034589150).

In sostituzione della confezione «1% soluzione iniettabile iperbarica» fiala 2 ml (codice A.I.C. 034589109) viene autorizzata la confezione «1% soluzione iniettabile iperbarica «10 fiale 2 ml» (codice A.I.C. 034589162).

In sostituzione della confezione «0,50% soluzione iniettabile» fiala 10 ml con adrenalina (codice A.I.C. 034589085) viene autorizzata la confezione «0,50% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml con adrenalina (codice A.I.C. 034589174).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993

Confezione: «0,25% soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml.

A.I.C. n. 034589111 (in base 10) 10ZLFR (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) (Italia), via E. Bazzano, 14 (prototto finito-confezionamento-controllo).

Composizione: 1 fiala 5 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 12,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 40 mg; acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 5 ml.

Confezione: «0,25% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml.

A.I.C. n. 034589123 (in base 10) 10ZLG3 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) (Italia), via E. Bazzano, 14 (prodotto finito-confezionamento-controllo).

Composizione: 1 fiala 10 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 25 mg;

eccipienti: sodio cloruro 80 mg; acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 10 ml.

Confezione: «0,50% soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml.

A.I.C. n. 034589135 (in base 10) 10ZLGH (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) (Italia), via E. Bazzano, 14 (prodotto finito-confezionamento-controllo).

Composizione: 1 fiala 5 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 25 mg;

eccipienti: sodio cloruro 40 mg; acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 5 ml.

Confezione: «0,50% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml.

A.I.C. n. 034589147 (in base 10) 10ZLGV (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) (Italia), via E. Bazzano, 14 (prodotto finito-confezionamento-controllo).

Composizione: 1 fiala 10 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 80 mg; acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 10 ml.

Confezione: «0,50% soluzione iniettabile iperbarica» 10 fiale 4 ml.

A.I.C. n. 034589150 (in base 10) 10ZLGY (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione

Produttore: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) (Italia), via E. Bazzano, 14 (prodotto finito-confezionamento-controllo).

Composizione: 1 fiala 4 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: glucosio monoidrato 320 mg; acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 4 ml.

Confezione: «1% soluzione iniettabile iperbarica» 10 fiale 2 ml.

A.I.C. n. 034589162 (in base 10) 10ZLHB (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione

Produttore: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) (Italia), via E. Bazzano, 14 (prodotto finito-confezionamento-controllo).

Composizione: 1 fiala 2 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: glucosio monoidrato 210 mg; acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 2 ml.

Confezione: «0,50% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml con adrenalina.

A.I.C. n. 034589174 (in base 10) 10ZLHQ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione

Produttore: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) (Italia), via E. Bazzano, 14 (prodotto finito-confezionamento-controllo).

Composizione: l fiala 10 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 50 mg; adrenalina 0,05 mg;

eccipienti: sodio cloruro 80 mg; sodio metabisolfito 5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: bupivacaina recordati è utilizzabile in ogni tipo di anestesia periferica: infiltrazione locale, loco regionale, tronculare; blocco simpatico; blocco endovenoso retrogrado e blocco endoarterioso (limitatamente alla forma senza adrenalina); - peridurale, sacrale; - spinale subaracnoidea.

Bupivacaina Recordati è quindi indicata in tutti gli interventi di chirurgia generale, ortopedia, oculistica otorinolaringoiatria, stomatologia, ostetricia e ginecologia, dermatologia, sia impiegata da sola sia associata a narcosi.

Bupivacaina Recordati iperbarica è indicata qualora si voglia ottenere un blocco spinale selettivo.

Bupivacaina Recordati con adrenalina è indicata quando si desideri prolungare la durata dell'anestesia regionale oppure quando è necessario operare in una zona assolutamente ischemica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 034589010, 034589022, 034589034, 034589046, 034589097, 034589109, 034589085 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A10111

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Octegra»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 59 del 23 luglio 2002

Specialità medicinale: OCTEGRA.

Società: Eli Lilly Italia S.p.a.

Oggetto provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento scorte

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale "Octegra":

5 compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al - A.I.C. n. 034564017;

7 compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al - A.I.C. n. 034564029;

10 compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al - A.I.C. n. 034564031;

25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al - A.I.C. n. 034564043;

50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al - A.I.C. n. 034564056;

70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al - A.I.C. n. 034564068;

80 (16×5) compresse filmrivestite 400 Mgin blister Pp/Al - A.I.C. n. 034564070;

100 (10×10) compresse filmrivestite 400 g in blister Pp/Al - A.I.C. n. 034564082;

5 compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al - A.I.C. n. 034564094;

7 compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al - A.I.C. n. 034564106;

10 compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al - A.I.C. n. 034564118;

25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al - A.I.C. n. 034564120;

50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al - A.I.C. n. 034564132;

70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al - A.I.C. n. 034564144;

80 (8×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al - A.I.C. n. 034564157;

100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al - A.I.C. n. 034564169, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 26 luglio 2002, data di scadenza del provvedimento UPC n. 44 del 9 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2002».

02A10059

Trasferimento ed intestazione all'ARPAM - Dipartimento provinciale di Pesaro - servizio acque - delle autorizzazioni ministeriali ad eseguire analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche ufficiali di acque minerali.

Con D.D. n. 3450 del 9 luglio 2002 le autorizzazioni ministeriali ad eseguire analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche ufficiali di acque minerali di cui ai decreti ministeriali 14 gennaio 1972, n. 1206 e 24 ottobre 1984, n. 2359, sono state trasferite ed intestate all'ARPAM - Dipartimento provinciale di pesaro - servizio acque.

02A10188

Comunicato relativo all'applicazione del comma 9, art. 3, legge 15 giugno 2002, n. 112 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture».

Il presente comunicato ha lo scopo di rendere più agevole la redazione degli stampati dei medicinali in attuazione della legge 15 giugno 2002. n. 112, art. 3, comma 9, nel rispetto del decreto legislativo 29 maggio 1991 n. 178 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 «Attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano».

Con il comma 9, dell'art. 3 della legge 15 giugno 2000, n. 112 il legislatore ha voluto promuovere una corretta e completa informazione sia presso gli operatori sanitari sia presso i pazienti circa i principi attivi contenuti nei medicinali.

A tal riguardo si provvede a fornire i seguenti chiarimenti al fine di assicurare gli adempimenti normativi previsti.

L'art. 3, comma 9, prevede che a partire dal 1º gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ad esclusione di quelli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonché nelle forme consentite di pubblicità, dopo l'indicazione del marchio, la sigla classificativa internazionale cosiddetta «anatomico-terapeuticochimica» (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La denominazione commerciale, — se presente, — deve essere stampata, al di sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo uguale a quello del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte è consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1º novembre2002.».

Circa i dubbi riconducibili ad una lettura testuale del suddetto comma, si fa presente che questa direzione, dopo aver interpellato i parlamentari autori dell'emendamento in questione, ha potuto accertare che, in sede di conversione del decreto-legge 63/2002 con l'inserimento al comma 9, art. 3, delle parole «dopo l'indicazione del marchio», il legislatore intendeva modificare il successivo periodo dello stesso comma, come risulta dal resoconto stenografico in aula della seduta del 15 maggio 2002 pag. 95 e 96.

Pertanto, dall'esame comparato degli atti parlamentari in questione e del testo della legge, poi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la disposizione in questione risulta essere la seguente: a partire dal 1º gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ad esclusione ai quelli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonché nelle forme consentite di pubblicità, dopo l'indicazione della denominazione commerciale la sigla classificativa internazionale cosiddetta

«anatomico-terapeutico-chimica» (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. Il marchio deve essere stampato in corpo uguale a quello del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte è consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1° novembre 2002.

A scopo esemplificativo un ordine accettabile potrebbe essere il seguente: «Abacus» 25 milligrammi - compresse - sigla ATC - denominazione comune internazionale (principio attivo).

La dicitura «nome chimico del prodotto» deve intendersi riferita alla denominazione comune internazionale del principio attivo; essa non andrà riportata per i prodotti medicinali contenenti più di due principi attivi.

Per ciò che concerne l'indicazione dei principi attivi e della sigla ATC (Classificazione Anatomica Terapeutica - Chimica) è possibile fare riferimento al documento PA e ATC («clickare» per la consultazione il portale del Ministero della salute al seguente indirizzo: www.ministerosalute.it/linksanita/farmaci.htm).

La frase della legge «debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonché nelle forme consentite di pubblicità» deve essere intesa nel senso che le informazioni sopra esplicitate (sigla ATC e nome chimico del prodotto) devono essere riportate per le «confezioni» nell'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, nel condizionamento primario; per le «istruzioni» nel foglietto illustrativo.

Le associazioni in indirizzo, pertanto, sono pregate di dare massima diffusione al comunicato affinché venga osservato nella redazione degli stampati.

02A10184

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto del provvedimento n. 54 del 2 luglio 2002, di concessione di smaltimento scorte del prodotto «Remeron».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 168 del 19 luglio 2002; dove è scritto: data di scadenza dei 180 giorni previsti dal provvedimento UPC/II n. 1126 del 26 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.68 del 19 luglio 2002; si legga: data di scadenza dei 120 giorni previsti dal provvedimento UPC/II n. 1126 del 26 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002.

02A10056

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ramitelli», in Campomarino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ramitelli», con sede in Campomarino, costituita per rogito dott. Antonio Di Prospero in data 3 maggio 1974, rep. n. 3838 che dagli accertamenti effettuati trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 c.c. senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A09684

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Carosino

La giunta della regione Puglia con atto n. 848 del 2 luglio 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Carosino (Taranto).

02A09697

COMUNE DI MARATEA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Maratea (provincia di Potenza) ha adottato il 19 aprile 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di rettificare il punto 4 della propria deliberzione n. 13 del 21 gennaio 2002 affinché si legga € 103,29 e non € 100.

Avvertenza: la presente deliberazione rettifica quella già pubblicata nel supplemento ordinario n. 120 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 2002, pagina 48, prima e seconda colonna.

02A10086

COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Mezzana Rabattone (provincia di Pavia) ha adottato il 26 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

I.C.I. Imposta comunale sugli immobili

Si stabiliscono le seguenti aliquote per l'anno 2002:

1) abitazione principale-garage: 5,5 per mille;

per tutte le altre categoria: 5,5 per mille;

2) aliquota agevolata: 3 per mille (a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici oppure rivolti alla realizzazione di autorimmesse o posti auto anche pertinenziali od all'ulitzzo di sottotetti, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a condizione che il contribuente abbia provveduto a dichiarare l'inizio lavori al comune entro 90 giorni da tale data).

Detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: € 103,29.

(Omissis).

02A10087

COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Montecchio Precalcino (provincia di Vicenza) ha adottato il 31 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) 5 per mille: aliquota ordinaria;

2) 6 per mille: aliquota differenziata da applicarsi nel caso di allogi non locati, cioè di immobili ad uso abitativo non occupati per residenza per un periodo di lameno sei mesi nel corso dell'anno;

3) detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 104,00.

(Omissis).

02A10088

COMUNE DI NEVIANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Neviano (provincia di Lecce) ha adottato il 28 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) Di determinare per l'esercizio finanziario 2002 le suguenti aliquote, tariffe e tasse:

aliquota I.C.I.: 5 per mille del valore degli immobili, con detrazione di € 103,29 per la prima casa.

(Omissis).

02A10089

COMUNE DI OSIGLIA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Osiglia (provincia di Savona) ha adottato il 13 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, nella misura del 5,9 per mille per la prima abitazione, con detrazione di € 103,29 e del 7 per mille per altri fabbricati.

(Omissis).

02A10090

COMUNE DI ROCCASECCA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Roccasecca (provincia di Frosinone) ha adottato il 28 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

a) Confermare per il 2002 le aliquote I.C.I. vigenti per l'anno 2001, delibera G.C. n. 70 in data 28 marzo 2001, con le relative detrazioni e precisamente:

n. 1 - ordinaria: aliquota 6 per mille;

n. 2 - abitazione principale: aliquota 5 per mille;

n. 3 - abitazioni locate utilizzate come abitazione principale art. 4, comma 1, legge n. 24/1996: aliquota 5 per mille;

n. 4 - alloggi non locati (per alloggi non locati si intendono le abitazioni tenute a disposizione e non utilizzate per l'arco dell'interno anno): aliquota 7 per mille

Detrazione abitazione principale L. 200.000 (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2).

(Omissis).

02A10091

COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di San Secondo Parmense (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) Di riconfermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. e le detrazioni d'imposta applicate nell'anno 2001 e come di seguito riportate:

A) - misura delle aliquote:

1) unità immobiliari direttamente adibiti ad abitazione principale relativamente alle persone fisiche, soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune: 4,5 per mille;

2) tutti gli altri immobili (terreni, aree fabbric., altri fabbricati ecc.) e per l'abitazione principale dei soggetti:

non residenti: 6,1 per mille;

e per i terreni agricoli: 5,9 per mille;

3) case sfitte: 7 per mille;

B) - misura delle detrazioni di imposta:

è riconosciuta una ulteriore detrazione di imposta di L. 120.000 da aggiungersi a quella di L. 200.00 già prevista dalla legge n. 662/1996 per l'abitazione principale, nei sottolenecati casi a condizione che nessun familiare dimorante nell'appartamento possieda al 1° gennaio 2002 altre proprietà immobiliari (fabbricati e terreni) oltre a quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione:

1) famiglie con 3 o più figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1° gennaio 2002;

Requisiti:

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente alla data del 1º gennaio 2002;

nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

nucleo familiare con 3 o più figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1º gennaio 2002;

reddito familiare riferito all'anno 2001 non superiore a L. 14.000.000 annui netti per ogni componente del nucleo familiare se lavoratori dipendenti e non superiore a L. 11.000.000 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori autonomi.

2) Famiglie numerose:

Requisiti:

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente alla data del 1º gennaio 2002;

nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

nucleo familiare composto da 6 o più persone alla data del 1º gennaio 2002;

reddito familiare riferito all'anno 2001 non superiore a L. 14.000.000 annui netti per ogni componente del nucleo familiare se lavoratori dipendenti e non superiore a L. 11.000.000 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori autonomi.

3) Pensionati:

Requisiti:

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente alla data del 1º gennaio 2002;

nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

avere compiuto il 60º anno di età alla data del 1º gennaio 2002;

essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a L. 14.000.000 annui netti riferito all'anno 2001;

il reddito è quello del singolo contribuente senza alcun riferimento quindi a quello del nucleo familiare.

4) Nuclei familiari al cui interno vi sia un portatore di handicap al 100% (intendendosi nella definizione di portatore di handicap anche l'invalido civile al 100%).

(Omissis).

02A10092

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651185/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035